

Codice A2006D

D.D. 9 dicembre 2025, n. 640

Servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. (MePA). Determinazione a contrarre e di affidamento. Spesa stima..



ATTO DD 640/A2006D/2025

DEL 09/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2006D - Museo regionale di scienze naturali

OGGETTO: Servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. (MePA). Determinazione a contrarre e di affidamento. Spesa stimata di € 120.305,60 o.f.i. con impegni ripartiti per € 62.866,60 o.f.i. sul capitolo 106611 annualità 2025, 2026, 2027 e annotazione contabile 2028, per € 42.955,00 o.f.i. sul capitolo 113960 annualità 2025, 2026, 2027 e annotazione 2028 e per € 14.484,00 o.f.i. sul capitolo 136131 annualità 2026, 2027 e annotazione 2028. CIG B959DB6405 . Impegno di spesa di € 35,00 sul Capitolo 111158/2025 in favore di ANAC.

Premesso che:

- il Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN), Settore della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio della Regione Piemonte, istituito con L.R. 37/1978, ha sede nel Palazzo dell'ex Ospedale di San Giovanni Battista e della Città di Torino. Si tratta di una sede museale di importante rilievo storico e architettonico;
- il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, è caratterizzato da modalità organizzative proprie e da specifiche modalità di intervento connesse alla articolazione del Settore in tre Reparti: Conservazione e Ricerca, Museologia e Didattica e Informazione e Documentazione, ai sensi della L.R. 37/1978 sopra richiamata e del Regolamento del Museo Regionale di Scienze Naturali approvato con D.C.R. del 17.04.1980;
- per le proprie attività il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali opera presso la propria sede di Torino sita in via Giolitti 36;

- con D.G.R. del 02 marzo 2015 n. 20-1117 il Dirigente responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali è stato individuato, stante gli "autonomi e peculiari poteri di gestione e spesa", datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008, limitatamente al personale e alle strutture che fanno capo al predetto Settore, fermo restando il ruolo di datore di lavoro individuato dalla D.G.R. del 19 febbraio 2001 n. 18-2277 per le restanti strutture facenti capo alla Giunta regionale;
- essendo il contratto per il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, ai sensi del D. Lgs 81/2008, stipulato per effetto della determinazione n. 284/A2006A del 16.05.2019 con la ditta Sintesi SPA tramite adesione convenzione CONSIP - CIG Z903682DD2, prossimo alla scadenza, con determinazione dirigenziale n. 166/A2006D del 27/05/2025 il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ha prorogato (Proroga tecnica ex art. 120, comma 11, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) il servizio sopra richiamato, trattandosi di prestazioni che devono essere assolutamente garantite senza soluzione di continuità poiché adempimenti obbligatori di legge a carico del datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- il Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ha avviato, antecedentemente alla proroga, la nuova procedura di acquisizione sottosoglia del servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo della Trattativa Diretta del Mercato elettronico della P.A. (TD 5393687, Bando "Servizi", Categoria "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza").

Visti:

- la Lettera invito con condizioni particolari di servizio e i suoi allegati (Allegato 1);
- il "Progetto del servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36", redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa e prospetto economico complessivo (Allegato A);
- il Capitolato Tecnico (Allegato B).

Dato atto che l'Operatore Economico On s.r.l., strada Moncalieri 2, 10098 Rivoli (TO) – P.I. 09372970013 - è iscritto al bando MePA "Servizi", Categoria "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza" ed è in possesso di documentate esperienze pregresse in relazione alla prestazione in oggetto, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, si è proceduto a trattativa diretta su MePA n. 5393687 con la società sopra richiamata con termine ultimo per la presentazione dell'offerta il giorno 01/12/2025, inserendo a base d'asta il costo del canone per il servizio triennale nonché i singoli importi relativi alle prestazioni extra canone per un importo complessivo stimato di € 102.864,00 o.f.e..

Rilevato che la società On s.r.l. in data 01/12/2025 ha presentato offerta riportando, così come richiesto, i singoli importi sull'elenco prezzario del canone per il servizio triennale e delle singole prestazioni su richiesta extra canone (Allegato H) per un importo complessivo di € 101.764,00 o.f.e..

Considerato che:

- il RUP, ing. Marco Fino, Dirigente Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, ha ritenuto i prezzi offerti congrui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., tenuto conto dei prezzi a base d'asta e di aggiudicazione di appalti analoghi posti in essere da Stazioni Appaltanti di Pubbliche Amministrazioni e da offerte pervenute;
- è rispettato il principio di rotazione in quanto l'operatore non è risultato affidatario né è stato invitato in occasione dell'affidamento precedente avente per oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi;
- è stata richiesta la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico tramite la piattaforma d'acquisti in rete PA e si è proceduto contestualmente ad attivare in capo al suddetto operatore le procedure per la verifica dei requisiti richiesti di ordine generale di cui agli art. 94-98 del D.Lgs.n. 36/2023, e non risultano cause ostative;
- la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" stabilisce che la stazione appaltante, per gli importi posti a base di gara uguali o maggiori a € 40.000,00 e inferiore a 150.000,00 è tenuta a versare il contributo ANAC, pari ad euro 35,00.

Dato atto che:

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009: per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno";
- non sussistono costi per la sicurezza;
- pur essendo stato attivato in data 06.05.2025 su MePA l'Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per l'erogazione alle Pubbliche Amministrazioni dei servizi necessari all'adempimento della norma delineata dal Testo Unico (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), il Settore scrivente non ha potuto aderirvi in quanto l'art. 5.2 del Capitolato Tecnico, relativo all'Accordo quadro sopra richiamato, predispone che, per ciascun lotto di interesse, l'Ordine Principale raggiunga un importo, IVA esclusa, almeno pari alle soglie di rilevanza comunitaria vigenti in ambito servizi"; tale clausola rende impossibile per il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali aderire al sopra richiamato Accordo quadro;
- l'importo di € 101.764,00 (o.f.e.) sopra indicato per il servizio triennale è compreso entro le soglie di cui all'art 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e cioè servizi e forniture inferiori a euro 140.000,00 per le quali è previsto l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti a elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- è quindi stata avviata la procedura di acquisizione della prestazione in oggetto, tramite richiesta d'offerta, RDO n. 5393687, presentata sul portale Mepa;

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevede che, nel caso di affidamento diretto, l'adozione della decisione di contrarre e dell'atto di affidamento avvenga con un unico atto.

Ritenuto:

- di approvare la lettera invito con condizioni particolari di servizio e i suoi allegati (Allegato 1), il "progetto" del servizio redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa e prospetto economico complessivo (Allegato A), e il Capitolato Tecnico (Allegato B);
- di approvare inoltre lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- di procedere ad affidare, a seguito della Trattativa Diretta del Mercato elettronico della P.A. n. 5393687, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 combinato disposto art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il "Servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36" - CIG B959DB6405 - all'operatore economico On s.r.l., strada Moncalieri 2, 10098 Rivoli (TO) – P.I. 09372970013 - iscritto al bando MePA "Servizi" categoria "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza" per l'importo di € 101.764,00 o.f.e.;
- di dare atto che l'affidamento avviene secondo le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali del contratto del MePA, integrato dal contratto per l'affidamento del "servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36" (Allegato 2), nella lettera invito con condizioni particolari di servizio (Allegato 1) e nel Capitolato Tecnico (Allegato B), tutti allegati alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a favore dell'operatore economico On s.r.l., strada Moncalieri 2, 10098 Rivoli (TO) – P.I. 09372970013 (Cod. benef. 357842), la somma complessiva stimata di € 120.305,60 o.f.i., di cui € 101.764,00 per la prestazione ed € 18.541,60 per IVA 22% (su € 84.280,00) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ripartita come di seguito riportato:

per la gestione sicurezza

- sul capitolo 106611, missione 1 - programma 10, impegnare la somma complessiva di € 62.866,60 (o.f.i.), di cui € 51.530,00 per la prestazione ed € 11.336,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, come segue:
- € 12.573,32 (o.f.i.), di cui € 10.306,00 per la prestazione ed € 2.267,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2025;
- € 16.764,42 (o.f.i.), di cui € 13.741,33 per la prestazione ed € 3.023,09 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026;
- € 16.764,43 (o.f.i.), di cui € 13.741,34 per la prestazione ed € 3.023,09 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2027;

- annotare la somma di € 16.764,43 (o.f.i.), di cui € 13.741,34 per la prestazione ed € 3.023,09 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, annualità 2028;

per la gestione sicurezza

- sul capitolo 113960, missione 5 - programma 2, impegnare la somma complessiva di € 42.955,00 (o.f.i.), di cui € 32.750,00 per la prestazione ed € 7.205,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed € 3.000,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.) , come segue:
- € 7.991,00 (o.f.i.), di cui € 6.550,00 per la prestazione ed € 1.441,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2025;
- € 11.654,66 (o.f.i.), di cui € 8.733,33 per la prestazione ed € 1.921,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ed € 1.000,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026;
- € 11.654,67 (o.f.i.), di cui € 8.733,34 per la prestazione ed € 1.921,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ed € 1.000,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2027;
- annotare la somma di € 11.654,67 (o.f.i.), di cui € 8.733,34 per la prestazione ed € 1.921,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ed € 1.000,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), annualità 2028;

per la gestione salute

- sul capitolo 136131, missione 1 - programma 10, impegnare la somma complessiva di € 14.484,00 (o.f.i.), di cui € 14.484,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), come segue:
- € 4.828,00, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026;
- € 4.828,00, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2027;
- annotare la somma di € 4.828,00, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), annualità 2028.

Ritenuto altresì di impegnare la spesa di € 35,00 a favore di ANAC, quale contributo che la Stazione Appaltante deve versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ben. 297876), sul capitolo 111158/2025, missione 5, programma 2, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) il dirigente del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, Ing. Marco Fino.

Tutte le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto:

- che la scadenza dell'obbligazione ricade secondo l'articolazione di cui sopra;
- che la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- che la spesa è finanziata con risorse regionali;
- che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011;
- che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dell'avvenuta verifica della pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e della capienza degli stanziamenti di competenza sui capitoli 106611, 113960, 136131 e 111158 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025, 2026 e 2027 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
- che verrà data comunicazione al Consiglio regionale delle annotazioni registrate con il presente provvedimento ai sensi del par. 5.1. dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a cura degli uffici di Ragioneria centrale.

Attestate:

- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali;
- gli artt. 4 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- la Legge regionale n. 2 del 4 marzo 2003 "Legge finanziaria per l'anno 2003;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e s.m.i.;
- la D.G.R n. 43 - 3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della

Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione;

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- la D.G.R. n. 11-739 del 31 Gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025;
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2. "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- la Legge 266 del 22/11/2002 "Documento Unico di regolarità contributiva" e s.m.i.;

determina

- di approvare la lettera invito con condizioni particolari di servizio e i suoi allegati (Allegato 1), il "progetto" del servizio, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e costituito dai seguenti elaborati: relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa e prospetto economico complessivo (Allegato A) e il Capitolato Tecnico (Allegato B);

- di approvare inoltre lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

- di procedere ad affidare, a seguito della Trattativa Diretta del Mercato elettronico della P.A. n. 5393687 e in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 combinato disposto art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il "Servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36" - CIG B959DB6405 - all'operatore economico On s.r.l., strada Moncalieri 2, 10098 Rivoli (TO) – P.I. 09372970013 (Cod. benef. 357842) - iscritto al bando MePA "Servizi" categoria "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza" per l'importo di € 120.305,60 o.f.i., di cui € 101.764,00 per la prestazione ed € 18.541,60 per IVA 22%;

- di dare atto che l'affidamento avviene secondo le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali del contratto del MePA, integrato dal Contratto per l'affidamento del "servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36" (Allegato 2), e nella lettera invito con condizioni particolari di servizio e suoi allegati (Allegato 1), entrambi allegati alla presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;

- di impegnare a favore dell'operatore economico On s.r.l., strada Moncalieri 2, 10098 Rivoli (TO),

P.I. 09372970013 (Cod. benef. 357842), la somma complessiva stimata di € 120.305,60 o.f.i., di cui € 101.764,00 per la prestazione ed € 18.541,60 per IVA 22% (su € 84.280,00) soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ripartita come di seguito riportato:

per la gestione sicurezza

- sul capitolo 106611, missione 1 - programma 10, impegnare la somma complessiva di € 62.866,60 (o.f.i.), di cui € 51.530,00 per la prestazione ed € 11.336,60 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, come segue:
- € 12.573,32 (o.f.i.), di cui € 10.306,00 per la prestazione ed € 2.267,32 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2025;
- € 16.764,42 (o.f.i.), di cui € 13.741,33 per la prestazione ed € 3.023,09 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026;
- € 16.764,43 (o.f.i.), di cui € 13.741,34 per la prestazione ed € 3.023,09 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2027;
- annotare la somma di € 16.764,43 (o.f.i.), di cui € 13.741,34 per la prestazione ed € 3.023,09 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, annualità 2028;

per la gestione sicurezza

- sul capitolo 113960, missione 5 - programma 2, impegnare la somma complessiva di € 42.955,00 (o.f.i.), di cui € 32.750,00 per la prestazione ed € 7.205,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed € 3.000,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.) , come segue:
- € 7.991,00 (o.f.i.), di cui € 6.550,00 per la prestazione ed € 1.441,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2025;
- € 11.654,66 (o.f.i.), di cui € 8.733,33 per la prestazione ed € 1.921,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ed € 1.000,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026;
- € 11.654,67 (o.f.i.), di cui € 8.733,34 per la prestazione ed € 1.921,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ed € 1.000,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2027;
- annotare la somma di € 11.654,67 (o.f.i.), di cui € 8.733,34 per la prestazione ed € 1.921,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, ed € 1.000,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), annualità 2028;

per la gestione salute

- sul capitolo 136131, missione 1 - programma 10, impegnare la somma complessiva di € 14.484,00 (o.f.i.), di cui € 14.484,00 per la prestazione, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), come segue:
- € 4.828,00, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2026;

- € 4.828,00, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), del bilancio finanziario gestionale 2025-2027 - annualità 2027;
- annotare la somma di € 4.828,00, IVA esente (DPR 633/1972 s.m.i.), annualità 2028.

- di impegnare altresì la spesa di € 35,00 a favore di ANAC, quale contributo che la Stazione Appaltante deve versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ben. 297876), sul capitolo 111158/2025, missione 5, programma 2, del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

la transazione elementare di tali impegni è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tale impegno non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

- di individuare il Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, ing. Marco FINO;

- di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di disporre il pagamento, nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it nella sezione 'Amministrazione trasparente', ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: On s.r.l., strada Moncalieri 2, 10098 Rivoli (TO), P.I. 09372970013 (Cod. benef. 357842)

Importo: € 120.305,60 o.f.i.

Dirigente responsabile: Marco FINO

Modalità Individuazione beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con utilizzo della Trattativa Diretta del Mercato elettronico della P.A.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2006D - Museo regionale di scienze naturali)
Firmato digitalmente da Marco Fino

Allegato

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023, tramite MEPA del "Servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del d. lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36".

Lettera Invito e condizioni particolari di servizio della TD n. 5393687

E' intenzione di questa Amministrazione procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Le Condizioni del Contratto di Servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta dell'Operatore Economico contraente sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA "SERVIZI", nella Categoria "Servizi professionali coordinamento della sicurezza" - "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza",.

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- Progetto, ai sensi art. 41 D. lgs 36/2023 e s.m.i. (Allegato A);
- Capitolato Tecnico (Allegato B);
- DGUE (Allegato C);
- Dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato D);
- Patto di integrità degli appalti pubblici Regione Piemonte (Allegato E);
- Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi art. 13 GDPR 2016/679 (Allegato F);
- Dichiarazione per la tracciabilità sui flussi finanziari (Allegato G).

*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti Condizioni Particolari di Servizio e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale MEPA**.

E' pertanto onere dell'Operatore Economico visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, Ing. Marco Fino (tel. 011.4325616 e-mail marco.fino@regione.piemonte.it).
- E' individuato quale RUP (Responsabile unico di progetto), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., Marco Fino, Dirigente del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.
- Il referente supervisore del contratto per la S.A. in oggetto è il funzionario regionale Elena Giacobino, assegnato al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali con il ruolo di responsabile del Reparto Museologia e Didattica, recapiti: tel. 011 4326325, indirizzo e-mail elena.giacobino@regione.piemonte.it.
- Il luogo di svolgimento del servizio è Regione Piemonte – codice NUTS ITC1.

Si prega di fornire il nominativo del vs referente e relativi contatti (cel., email) per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali si riserva di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui l'Operatore Economico deve far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

STAZIONE APPALTANTE

Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, Via Giolitti 36 - 10123 Torino,
Tel. 011 4325616,
e-mail: marco.fino@regione.piemonte.it,

PEC culturcom@cert.regione.piemonte.it,

1. OGGETTO

Servizio di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del d. lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36 - per n. minimo 24 dipendenti attualmente assegnati al Settore Museo Regionale di Scienze Naturali della Regione Piemonte.

Le prestazioni di cui al servizio in oggetto sono specificate agli art. 1, 2 e 3 del Capitolato Tecnico, di cui all'Allegato B, come di seguito sunteggiate:

- Servizio integrato consistente in tutti i servizi necessari ad attuare le misure di tutela previste, consistenti in:
 - redazione e aggiornamento Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) della sede oggetto di contratto;
 - redazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) della sede oggetto di contratto;
 - redazione e aggiornamento del Piano d'Emergenza (PdE) della sede oggetto di contratto;
 - esecuzione delle Prove d'Evacuazione (PE) della sede oggetto di contratto;
 - Sistema Gestione Adeguamento antincendio (SGSA);
 - Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL);
 - Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA);
 - attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - attività di Medico Competente (MC);
 - informativa dei rischi di sede;
 - effettuazione dei corsi e aggiornamenti periodici per primo soccorso sanitario e per la gestione della sicurezza antincendio;
 - redazione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS);
 - redazione e aggiornamento delle Cartelle Sanitarie dei dipendenti a contratto;
 - redazione Documenti per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), per attività inerenti la sede oggetto di contratto.
- Prestazioni di medicina del lavoro (Servizio di sorveglianza sanitaria) consistente nelle Visite mediche ed esami di laboratorio per numero di dipendenti fruitori di cui alla Tabella di pag. 3 della "Relazione tecnica illustrativa" inserita nell'Allegato A - Progetto, ai sensi art. 41 D. lgs 36/2023 e s.m.i.).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti della fornitura ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e fino alla concorrenza

*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non sussistono rischi da interferenza.

Identificazione e caratteristiche dimensionali della sede:

Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ha sede in Torino, via Giolitti 36, ed è distribuito su circa mq 15.000.

2. TEMPI DI ESECUZIONE

36 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto (vd. art. 4 del Capitolato Tecnico, di cui all'Allegato B). Alla scadenza il servizio si intende cessato.

L'affidatario è obbligato a osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

È a carico dell'affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L'Affidatario, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.

3. IMPORTO

L'importo a base d'asta del servizio è pari a **€ 102.864,00**, oltre oneri di legge.

La fornitura del servizio oggetto della presente lettera d'invito viene affidata con la formula del "contratto aperto", e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero e all'importo degli interventi effettuati in rapporto alle concrete esigenze o necessità del committente nel periodo di vigenza contrattuale.

Si richiede pertanto di fornire un'offerta a prezzi unitari producendo il prezzario allegato (Allegato H) con l'indicazione del costo unitario offerto per ciascuna

*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

prestazione richiesta. Il modulo allegato (Allegato H) dovrà essere firmato digitalmente su file pdf e rappresenterà l'offerta economica valida per tutto il periodo contrattuale.

Non essendo stata riscontrata la presenza di rischi, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 -bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto, non sussistono costi per la sicurezza se non quelli ordinari aziendali esclusivamente in carico all'Esecutrice.

La Stazione Appaltante procederà all'affidamento del servizio in oggetto con l'impiego del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, c. 3 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

4. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio. Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare il servizio senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte dell'Operatore Economico partecipante.

L'Offerente dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. la presente "Lettera invito e Condizioni Particolari di Servizio" (Allegato 1);
2. il Progetto di Servizio (Allegato A);
3. il Capitolato Tecnico (Allegato B);
3. il DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (Allegato C).

Del DGUE devono essere compilate la Parte II compresa la sezione D (Subappalto: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale), tutta la Parte III (Motivi di esclusione: si ricorda che nella sezione B, con riferimento alle prescrizioni dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., si dovranno dichiarare altresì le eventuali violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali) e la Parte VI. Non sono da compilare la parte IV e V.

4. Dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato D);
5. Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regione Piemonte (Allegato E);
6. Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi art. 13 GDPR 2016/679 (Allegato F);
7. Dichiarazione Tracciabilità dei Flussi Finanziari (Allegato G).

*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio, ai sensi dell'art. 17, c. 9 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., all'esecuzione del contratto di fornitura del servizio in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., come autocertificati dall'Operatore Economico aggiudicatario in sede di presentazione delle offerte, sottoponendo l'affidamento alla clausola risolutiva qualora dette verifiche non diano esito favorevole.

In caso di esito negativo, pertanto, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione o di recedere dal contratto anticipatamente rispetto al termine previsto, in caso di sopraggiunte nuove esigenze da parte dell'Amministrazione, nonché nel caso in cui venga attivata una Convenzione Consip o procedura analoga, ritenuta vantaggiosa, inerente il servizio in oggetto.

In tal caso, la Stazione Appaltante procederà al pagamento di quanto dovuto all'Operatore Economico relativamente al servizio che è stato correttamente espletato fino alla data, opportunamente comunicata dalla Stazione Appaltante, tramite PEC di recesso dal contratto.

La stipula del contratto avverrà in modalità elettronica, successivamente all'eventuale avvio dell'esecuzione in via di urgenza, a seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dalla legge in capo all'aggiudicatario e all'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo e alla sottoscrizione della garanzia definitiva di cui all'art.117 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..

Con la presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico accetta tutte le condizioni contenute nel presente documento e suoi allegati, che si considerano tacitamente sottoscritte.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dichiara, con la sottoscrizione digitale del presente documento, di possedere i requisiti di carattere generale (artt. 94-98 del D. Lgs. n. 36/2023) e di idoneità professionale (art. 100, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile - e si impegna a comunicare ogni variazione rispetto ai requisiti di cui sopra, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.

*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

Possono partecipare alla procedura:

- gli operatori economici indicati nell'articolo 66 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- gli operatori economici che presentano i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ossia l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A, ovvero nel registro di riferimento in caso di associazioni onlus, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell'U.E), per l'attività oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Si chiede pertanto all'operatore economico di voler trasmettere, unitamente alla documentazione da sottoscrivere e all'offerta, l'attestazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva la , durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

6. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il subappalto è ammesso secondo modalità e limiti di cui all'art. 119 del D. Lg 36/2023 e s.m.i. e deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso l'operatore economico intenda avvalersi del subappalto, vedere e compilare la Parte II, Sezione D del DGUE (Allegato C).

Per la disciplina della cessione del credito si rimanda all'art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..

7. GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario deve produrre, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia definitiva con le forme e le modalità indicate all'art. 12 del Capitolato Tecnico allegato (Allegato B).

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Per tutto quanto non indicato nel presente documento si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

9. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché in ogni caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento procederà alle attività di verifica, prevedendo un termine per la presentazione dei giustificativi non inferiore ai cinque giorni.

10. CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Ente appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando gli atti inerenti la gara siano stati approvati da parte degli organi competenti e comunicati, fermi restando comunque gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex D.Lgs 159/2011.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto e/o revocare la presente procedura senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

L'effettivo affidamento è subordinato al conseguimento di tutti i permessi necessari da parte degli Enti competenti.

11. DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 124, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'Ente, a conclusione delle operazioni di gara, procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale e a richiedere all'aggiudicatario la produzione della garanzia definitiva, e della rimanente documentazione a valenza contrattuale al fine della stipulazione del contratto. La ricezione della suddetta documentazione condiziona la stipulazione del contratto.

12. SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

Si ricorda che le condizioni generali allegate ai bandi MEPA prevedono che "Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore".

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concorrente assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010.

14. CORRISPETTIVI

I corrispettivi relativi alle attività a CANONE saranno fatturati in rate trimestrali posticipate.

I corrispettivi relativi alle attività a CONSUMO (EXTRA CANONE) saranno fatturati trimestralmente a consuntivo a prestazione avvenuta.

15. MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Regione Piemonte applica la modalità di corresponsione dell'IVA prescritta dall'art. 17ter del DPR 633/72.

Pertanto, tutte le fatture dovranno precisare la modalità di esigibilità dell'IVA "splitpayment".

Si procederà al pagamento soltanto su presentazione di fattura elettronica, che dovrà indicare l'oggetto dell'incarico, il CIG e il numero e la data della determinazione di affidamento.

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dal ricevimento, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), e attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP. Nel caso di contestazione della fattura da parte della Stazione

*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

Appaltante, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Il codice unico IPA, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: YVDPFP

P. IVA Regione Piemonte: 02843860012

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 11 c.6 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

16. PENALITÀ

Nel caso di mancata effettuazione del servizio nei termini previsti e concordati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penalità per inadempimenti nell'esecuzione del servizio nella misura di cui all'Art. 6 del Capitolato Tecnico (Allegato B).

Quanto sopra fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno secondo quanto previsto dalla normativa in materia civile e penale.

La penalità verrà applicata dal Settore Museo Regionale dei Scienze Naturali, con semplice notifica scritta all'Aggiudicatario e relativa richiesta di emissione di nota di credito, senz'altra misura amministrativa o legale o secondo modalità aggiornate che la Stazione Appaltante dovrà attuare a seguito di aggiornamenti interni all'ente stesso.

Le penali suddette sono tutte cumulabili tra loro e possono raggiungere l'importo massimo del 10% del corrispettivo globale dell'appalto, fatta salva comunque la risarcibilità di ogni ulteriore danno. Superato tale limite, l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto per grave inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 ne s.m.i..

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si fa completo rinvio a quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Tecnico allegato (Allegato B).

Resta comunque inteso che, nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi agli utenti del servizio.

I dati personali forniti dall'Operatore Economico alla Regione Piemonte - Settore Museo Regionale di Scienze Naturali - saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

I dati personali dell'Operatore Economico verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali necessari per adempiere al contratto stesso. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla procedura in oggetto. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa al procedimento di acquisizione in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il RUP.

I dati dell'Operatore Economico saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare, autorizzati e istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti all'Operatore Economico per legge in qualità di Interessato.

*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

I dati dell'Operatore Economico, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs.281/1999 e s.m.i.).

I dati personali dell'Operatore Economico sono conservati, per il periodo di anni 10, relativamente alla procedura in oggetto.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

L'Operatore Economico potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

19. ULTERIORI INFORMAZIONI

L'appaltatore riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nella presente Lettera invito.

Nel rispetto della misura 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

Nel rispetto della misura 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.



*Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali
marco.fino@regione.piemonte.it*

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera invito si richiamano i contenuti del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore
Ing. Marco Fino

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE
INTEGRATA DELLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI
LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008, PER LE
ESIGENZE DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DI
TORINO - VIA GIOLITTI N. 36
CIG N. B959DB6405**

IMPORTO CONTRATTUALE: € 101.764,00, oltre IVA

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016),
rappresentata dall'Ing. Marco FINO, RUP del
presente progetto, nato a Cuneo, il 03.03.1978,
domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede regionale di Torino, Piazza Piemonte n. 1, di
seguito "**La Committente**"

E

la Società **On s.r.l.** (C.F./P.I.: 09372970013) con
sede in Rivoli (TO), Strada Moncalieri n. 2,
rappresentata dal Sig. Marzio Francesco MATTA, nato
a Giaveno (TO), il 13.03.1973, in qualità di Legale
Rappresentante e come tale domiciliato presso la
sede della Società medesima, iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio di Torino,
la quale interviene nel presente Contratto (in
seguito "**Contratto**"), di seguito "**l'Appaltatore**".

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. xxx del xx.xx.2025, il Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali ha proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e tramite MePA, del servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36, approvando nel contempo il Progetto di servizio, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. medesimo e relativi allegati, e lo schema di contratto all'Operatore Economico On s.r.l. corrente in Rivoli (TO), Strada Moncalieri n. 2, per l'importo di € 101.764,00, oltre I.V.A. pari a € 18.541,60, per un totale pari a € 120.305,60 o.f.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti, indicati nelle premesse medesime e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Progetto di Servizio, il Capitolato Tecnico, la Lettera invito e condizioni particolari di servizio con i relativi allegati, l'offerta economica,

l' "Informativa sul trattamento dei dati personali", nonché il Patto di integrità, il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R n. 1-1717 del 13.07.2015, in quanto applicabile, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e agli stessi si fa espresso rinvio per quanto non regolato dal presente Contratto.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel Progetto di servizio, nel Capitolato Tecnico, nella Lettera invito con condizioni particolari di servizio con relativi allegati e nell'offerta economica presentata, i quali tutti, sono considerati parte integrante del presente Contratto e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare in ogni loro parte.

ART. 3 - OGGETTO

La Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di

Torino - via Giolitti 36.

Il servizio dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura secondo quanto indicato nel Progetto di servizio, nel Capitolato Tecnico, nella Lettera invito con condizioni particolari di servizio e relativi allegati e nell'offerta economica presentata.

**ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E LUOGO DI
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni del servizio triennale di gestione integrata della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per le esigenze del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino - via Giolitti 36 sono specificate agli art. 1, 2 e 3 del Capitolato Tecnico, come di seguito sunteggiate:

- Servizio integrato consistente in tutti i servizi necessari ad attuare le misure di tutela previste, consistenti in:

- redazione e aggiornamento Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) della sede oggetto di contratto;
- redazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) della sede oggetto di contratto;

- redazione e aggiornamento del Piano d'Emergenza (PdE) della sede oggetto di contratto;
- esecuzione delle Prove d'Evacuazione (PE) della sede oggetto di contratto;
- Sistema Gestione Adeguamento antincendio (SGSA);
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL);
- Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA);
- attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- attività di Medico Competente (MC);
- informativa dei rischi di sede;
- effettuazione dei corsi e aggiornamenti periodici per primo soccorso sanitario e per la gestione della sicurezza antincendio;
- redazione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS);
- redazione e aggiornamento delle Cartelle Sanitarie dei dipendenti a contratto;

- redazione Documenti per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), per attività inerenti la sede oggetto di contratto.
- Prestazioni di medicina del lavoro (Servizio di sorveglianza sanitaria) consistente nelle Visite mediche ed esami di laboratorio per numero di dipendenti fruitori di cui alla Tabella di pag. 3 della "Relazione tecnica illustrativa" inserita nell'Allegato A - Progetto, ai sensi art. 41 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

ART. 5 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO

La Committente potrà richiedere all'Appaltatore variazioni rispetto alle prestazioni contrattuali, con l'obbligo per quest'ultimo di assoggettarvisi, senza che da ciò possa derivare il diritto dell'Appaltatore a formulare eccezioni e/o a richiedere compensi per il riconoscimento di maggiori oneri oltre ai corrispettivi contrattualmente stabiliti per l'esecuzione delle specifiche prestazioni.

ART. 6 - VERIFICHE

La Committente si riserva la facoltà di effettuare controlli, senza preavviso, al fine di accertare l'esatta esecuzione del servizio, in termini qualitativi e quantitativi e l'osservanza degli obblighi assunti dall'Appaltatore. Qualora vengano

rilevati inadempimenti delle prestazioni previste, la Committente non effettuerà il pagamento del corrispettivo dei servizi non resi, fatta salva l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto (vd. art. 4 del Capitolato Tecnico). Alla scadenza il servizio si intende cessato.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il presente Contratto potrà essere prorogato (proroga tecnica) prima del termine di scadenza per la durata strettamente necessaria alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, previa insindacabile valutazione della Committente.

ART. 8 - IMPORTO CONTRATTUALE E REVISIONE DEI PREZZI

L'importo contrattuale è pari a € 101.764,00, oltre IVA pari a € 18.541,60, per un totale pari a € 120.305,60 o.f.i.

L'Operatore economico riconosce e accetta che il corrispettivo di cui al precedente comma è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo,

materiale cartaceo e informatico e quant'altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l'esecuzione del servizio.

Si precisa che qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, l'Appaltatore sarà invitato ad adeguarsi. In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 Luglio 2012 n 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto, n 135 (in SO n 173, relativo alla G.U. 14/08/2012 n 189), la Committente si riserva di recedere, in qualsiasi momento dal presente Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dalla legge 23 dicembre 1999 n 488 successivamente alla stipula del contratto che siano migliorativi

rispetto a quelli del contratto stipulato.

Si richiama l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 (Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici) in tema di revisione prezzi.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale complessivo sarà corrisposto come segue:

- a) **anticipazione pari al 20%** dell'importo contrattuale complessivo alla stipula del contratto;
- b) successive **rate con cadenza trimestrale** sia per le attività a canone sia per quelle extra canone, **con recupero progressivo dell'anticipazione di cui al punto a).**

Il pagamento dei servizi a canone avverrà trimestralmente tramite accredito su c/c bancario e sarà disposto entro - 30 gg - dalla data di ricevimento della fattura elettronica solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione, da parte del responsabile del procedimento, che potrà contestare la fornitura.

I servizi extra canone potranno essere ordinati attraverso una richiesta di Attività Extra Canone

che verranno allegate alla fatturazione e consentiranno a fine periodo la fatturazione delle prestazioni non previste nel Canone e quindi come tali liquidate a misura.

L'Operatore Economico ha l'obbligo di presentare un rendiconto delle attività svolte, sia programmate che non, al fine di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte con il supporto delle corrispondenti schede consuntivo attività.

L'esame e l'approvazione del rendiconto trimestrale così come della documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi non ultimati dovrà avvenire, entro 10 giorni dalla presentazione.

Entro tale periodo ha la facoltà di richiedere al fornitore documentazioni aggiuntive, modifiche e/o integrazioni del rendiconto.

Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione. Il nuovo termine di approvazione sarà di giorni 10 dalla presentazione di documentazione/modifiche/integrazioni richieste.

Per particolari attività non ultimate (es. attività di durata superiore al mese) è facoltà dell'Amministrazione autorizzare il pagamento delle attività svolte previa determinazione dello stato di avanzamento delle stesse. Tale stato di

avanzamento dovrà essere documentato a cura dell'Operatore Economico e controllato ed approvato a cura dell'Amministrazione. Solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'Amministrazione, l'Operatore Economico potrà emettere la fattura contenente gli importi relativi a:

- prestazioni comprese nel Canone;
- attività non comprese nel Canone (extra canone);
- stati di avanzamento attività non completate approvati dalla Comittente.

La fattura sarà accompagnata da tutta la documentazione aggiuntiva necessaria o richiesta dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e le modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'Operatore Economico avrà l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

Per quanto attiene alle attività extra canone, deve essere effettuata la consuntivazione sia operativa

che economica, mediante una "Scheda Consuntivo Attività". Tale documento deve riportare le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica dell'attività;
- data e ora di inizio e di fine attività;
- importo complessivo dell'attività;
- eventuali problematiche operative riscontrate.

La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dall'Amministrazione come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte dell'attività.

Il pagamento come sopra precisato è subordinato:

- all'emissione di regolare fattura; l'autorizzazione ad emettere fattura verrà rilasciata dal RUP, previa verifica di proposta di fatturazione accompagnata dalle "Scheda Consuntivo Attività" a firma del responsabile dell'Appaltatore;
- all'accertamento, da parte della Committente, per il tramite del RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e pertanto all'accertamento della regolare esecuzione

delle prestazioni.

Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni, nonché le eventuali penali applicate.

La trasmissione della fattura in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. La fattura emessa dovrà pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti". I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, **nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara) e, nella causale, gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento.**

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle medesime. In ogni caso, **sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%**. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima.

La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile alla Committente, entro il termine di cui al precedente comma, saranno dovuti gli interessi moratori ai sensi della L. n. 231/2002 s.m.i. Tale misura è comprensiva del maggior danno ex art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

La contestazione successiva della Committente interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

La Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che

quest'ultimo sia tenuto a versare alla Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

In caso di inottemperanza agli obblighi in materia contributiva e retributiva, la Committente procederà a dar corso all'intervento sostitutivo previsto all'art. 11, comma 6, del Codice.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del RUP/DEC non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 10 (obblighi di tracciabilità).

L'Appaltatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera la Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 120, comma 12 e allegato II.14, del Codice. L'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione alla Committente perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile alla Committente e di conseguenza i

pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico della Committente, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo. La Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in relazione al presente Contratto.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Appaltatore in base alle proprie valutazioni ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

I pagamenti saranno effettuati presso il conto corrente di seguito identificato:

BPER BANCA SPA, AGENZIA Corso Vittorio Emanuele II
n. 48 Torino

codice IBAN: IT 57A0538701002000038542267.

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- Marzio Francesco MATTA (C.F.: MTTMZ73C13E020C);

- Luca CORONGIU (C.F.: CRNLCU74B28L219C).

ART. 10 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Committente risolve il Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010.

ART. 11 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

La Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del servizio richiesto. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte del RUP, l'Appaltatore si impegna a procedere alla sostituzione del personale con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18 ed a garantire la continuità dell'erogazione del servizio.

L'esercizio di tale facoltà da parte della Committente non comporterà alcun onere per la stessa.

**ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
DELL' APPALTATORE**

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nella Lettera invito e condizioni particolari di servizio e suoi allegati.

L'Appaltatore si impegna:

- 1.a mantenere indenne la Committente da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;

2. a rispettare quanto previsto dal Patto d'Integrità degli appalti pubblici regionali in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Regionale Anticorruzione;

3. ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

4. a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

5. al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 11 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.). Qualora la Committente venga a conoscenza del mancato rispetto della norma citata, anche da parte di eventuali subappaltatori, l'irregolarità sarà segnalata agli organi competenti.

6. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l'esecuzione del presente Contratto, tanto in

regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

7. Le eventuali imprese, anche subappaltatrici, con sede in altri Paesi dell'Unione Europea, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, dovranno applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con D.Lgs. n. 72/2000. Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'Appaltatore alla Committente e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.

8. L'Appaltatore è anche tenuto al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle

materie di competenza regionale), definita dalla medesima legge come l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere e ogni altra condizione personale o sociale, nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose che l'Appaltatore stesso o i soggetti comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare alla Committente o a soggetti terzi o dell'Appaltatore stesso nel corso o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore ha stipulato la polizza n. _____ con _____ a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile con massimali non inferiori ad € _____ RCT/RCO e una adeguata copertura assicurativa a garanzia di

responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto per un massimale pari almeno a € _____ (_____ milioni) per persona per sinistro.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente copia delle polizze suddette nonché delle regolari posizioni assicurative presso gli enti Previdenziali e Assicurativi relative al proprio personale.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno od ammanco imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione dei danni ed ammanchi.

Qualora fossero constatate persistenti deficienze nel servizio prestato o inadempienze, anche parziali, alle clausole contrattuali, la Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla rescissione del presente Contratto, salvo l'esercizio di ogni più ampia facoltà di legge, senza obbligo di alcun indennizzo.

ART. 13 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

L'Appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza anche dopo la scadenza

del presente Contratto. A tal fine l'Appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

**ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE
DALL'APPALTATORE - AVVIO E TERMINE DELL'ESECUZIONE
DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Appaltatore. Qualsiasi modifica introdotta dall'Appaltatore non costituisce titolo per pagamenti o rimborsi da parte della Committente.

L'Appaltatore è obbligato a seguire le istruzioni e le direttive comunicate dalla Committente per l'avvio dell'esecuzione del presente Contratto e per le modalità di espletamento del servizio durante tutta l'esecuzione del Contratto.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà restituire la documentazione e quant'altro ricevuto dalla Committente e garantire un corretto passaggio dell'attività all'eventuale Operatore Economico subentrante; di tutto ciò sarà redatto apposito verbale quale parte dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza

nel corso del presente Contratto, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Committente garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni normative vigenti, in particolare quelle contenute nel General Data Protection Regulation (in seguito GDPR) 2016/679, alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018) e alle disposizioni regionali in materia.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 679/2016, la Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto e per gli obblighi legali relativi a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

L'acquisizione dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

a. trattati dagli incaricati autorizzati dalla Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente Contratto;

b. comunicati a eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;

c. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 o di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013);

d. comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza di quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008;

e. il nominativo dell'Appaltatore e l'importo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita

sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti e alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte;

f. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);

g. I dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

h. I dati medesimi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui di seguito o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato ai dati è il Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali della Regione;

- il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;

- il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è: dpo@regione.piemonte.it;

L'"Informativa sul trattamento dei dati personali" è rivolta ai soggetti interessati:

- rappresentanti legali e amministratori dell'Appaltatore;

- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dell'Appaltatore

e che siano coinvolti nell'erogazione del Servizio oggetto del presente Contratto.

**ART. 16 - REFERENTE SUPERVISORE DEL CONTRATTO PER
LA STAZIONE APPALTANTE.**

La Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente Contratto, ha nominato referente supervisore del contratto per la Stazione Appaltante il funzionario regionale Elena GIACOBINO, nata a Torino il.08.1964 - C.F.: GCBLNE64M58L219V, Responsabile del Reparto Museologia e Didattica del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

La figura sopra individuata dovrà verificare la corretta esecuzione del Contratto sotto il profilo contabile ai fini della liquidazione delle fatture e all'applicazione delle penali applicate dal RUP.

ART. 17 - PENALI - RISOLUZIONE E RECESSO

La Committente si riserva il diritto di verificare l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore e il rispetto degli obblighi previsti nel presente Contratto.

Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto disposto dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023 s.m.i. Per quanto concerne, in particolare, la risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, si applicherà la

procedura prevista al comma 3 dell'art. 122 citato. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il sistema di penali, ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023, nella misura di cui all'Art. 6 del Capitolato Tecnico.

1) L'applicazione della penale non libera l'Appaltatore dalla responsabilità per danni a persone o cose derivati da vizi del servizio.

2) Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione all'Appaltatore, via PEC, della sua applicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, la Committente tratterrà la penale sul primo corrispettivo contrattuale in pagamento oppure si potrà avvalere della garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la predetta garanzia dovrà essere ripristinata entro 10 (dieci) giorni, a pena risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali compete al RUP.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative

alla parte di servizio regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, compresa la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altro Operatore Economico il servizio secondo quanto disposto dall'art. 122, comma 5 e 6, D.Lgs. 36/2023 s.m.i. L'Appaltatore inadempiente sarà altresì tenuto al risarcimento di tutti i danni ulteriori, diretti e indiretti cagionati alla Committente.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito a eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, la Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente Contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, dalla Committente, a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

La Committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 del Codice, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà della Committente - previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore - risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'art 1456 C.C., con incameramento del deposito cauzionale e risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'Appaltatore;
- c) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f) violazione delle norme sul trattamento dei dati

personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679", alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre D.D. 219 dell'8 marzo 2019);

g) inosservanza del divieto di cessione totale o parziale del contratto;

h) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;

i) violazione delle disposizioni del patto d'integrità degli appalti pubblici regionali;

j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

k) qualora gli eventuali accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora durante la vigenza del Contratto la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento interdittivo antimafia;

l) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o

misure cautelari, di cui al D.Lgs. n. 231/01 e D.Lgs. n. 81/2008, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

m) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000;

n) nel caso in cui fossero rilevate situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Committente.

Resta inteso che la Committente si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il presente Contratto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria n. _____, emessa in data _____ dalla _____, per l'importo di Euro _____.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

ART. 21 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e

fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore inoltre deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante l'esecuzione del presente Contratto.

ART. 22 - SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 39 L.R. 8/1984, tutte le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e repertoriato presso il Settore Contratti. E' prevista a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo secondo le modalità indicate nell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. Sono a carico dell'Appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sulla Committente.

Il contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131

del 26/4/1986. La registrazione avverrà a cura della Committente ma le spese di registrazione saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 23 - OSSERVANZA DELLE LEGGI - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni contenute:

- nella Lettera Invito e condizioni particolari di servizio e suoi allegati;
- nel Progetto di Servizio;
- nel Capitolato Tecnico;
- nell'Offerta economica;
- nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- nel D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- nella legislazione dell'Unione Europea, nelle leggi, nei regolamenti ed in generale in tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscono il servizio oggetto del presente Contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- nel Codice Civile e leggi in materia;
- nelle norme della Contabilità dello Stato.

Si richiama il D.Lgs. 81/2008, normativa specifica riferita al servizio oggetto del presente Contratto.

**ART. 24 - ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI
DELL' APPALTATORE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Committente.

A pena di decadenza, detta comunicazione deve essere inviata entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse.

E' facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice. La Committente, a seguito della richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa

istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione da parte di quest'ultimo dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del presente Contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, l'Autorità giudiziaria competente per eventuali controversie sarà il Foro di Torino.

Il presente contratto letto, confermato e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

LA COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

Il Rup Ing. Marco FINO

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 82/2005 s.m.i.

L'APPALTATORE

La Società **On s.r.l.**

Il Legale Rappresentante

Marzio Francesco MATTA

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 82/2005 s.m.i.

ALLEGATO A

**SERVIZIO TRIENNALE DI
GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E SALUTE
SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008,
PER LE ESIGENZE DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI DI TORINO - VIA GIOLITTI N. 36**

**PROGETTO
ai sensi art. 41 D. lgs 36/2023 e s.m.i.**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La D.G.R. n. 32-9652 del 22 settembre 2008 ha individuato nel dirigente responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN) il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 1, comma b) del D.Lgs 81/2008, limitatamente al personale e alle strutture che fanno capo al predetto Settore, fermo restando il ruolo di Datore di Lavoro individuato dalla D.G.R. del 19 febbraio 2001 n. 18-2277 per le restanti strutture facenti capo alla Giunta regionale.

Il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, è caratterizzato da modalità organizzative proprie, ai sensi della L.R. 9 giugno 1978, n. 37 "Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali" e del D.C.R. n. 609 del 17 Aprile 1980 "Regolamento del Museo regionale di scienze naturali".

Per le proprie attività il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali opera presso la propria sede di Torino in via Giolitti 36.

Negli anni recenti i servizi inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro richiesti sono stati così composti:

- **Servizio integrato** consistente in tutti i servizi necessari ad attuare le misure di tutela previste, consistenti in:
 - attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - redazione ed aggiornamento Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) delle sedi oggetto di contratto;
 - redazione ed aggiornamento del Piano d’Emergenza (PdE) delle sedi oggetto di contratto;
 - redazione ed aggiornamento del Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) delle sedi oggetto di contratto;
 - redazione ed aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS);
 - Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA);
 - esecuzione delle Prove d’evacuazione (PE-EVA) delle sedi oggetto di contratto;
 - Sopralluoghi straordinari (SS);
 - attività di Medico Competente (MC);
 - Visite mediche con giudizio di idoneità e redazione/aggiornamento delle Cartelle Sanitarie dei dipendenti a contratto (VM);
 - Esami di laboratorio;
 - Esami specialistici;
 - Sistema Gestione Adeguamento antincendio (SGSA9);
 - Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL);
 - informativa dei rischi di sede;
 - effettuazione dei corsi ed aggiornamenti periodici per primo soccorso sanitario e per la gestione della sicurezza antincendio;
 - redazione Documenti per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), per attività inerenti le sedi oggetto di contratto.

- **Servizio di sorveglianza sanitaria**, consistente nelle seguenti visite mediche ed esami di laboratorio per numero di dipendenti fruitori:

Tipologia prestazioni di medicina del lavoro
Visite mediche di idoneità
Visita ergoftalmologica (ergovision)
ECG
Prove di funzionalità respiratoria (spirometria)
Audiometria con esame otoscopio
Glicemia
Creatininemia
Azotemia
Emocromo completo
Enzimi epatici SGPT
Enzimi epatici SGOT
Gamma GT
Bilirubina (totale e frazionata)
Trigliceridemia
Colesterolemia totale
Colesterolemia HDL
Colesterolemia LDL
Urine
HAV Ab (IgG e IgM)
HBsAg
HBsAb
HBcAb
HCVAb
CDT – Transferrina desialata (escluso Kit raccolta campione)

Il precedente contratto affidato con D.D. n. 95/A2006C del 30.05.2022, risulta ormai scaduto, per cui occorre procedere ad un nuovo affidamento dei servizi per la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro sopra-descritti nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e, non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni". Non sussistono costi per la sicurezza.

Si precisa che il numero dei dipendenti del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali è di 24 unità, compreso il Dirigente Responsabile del Settore, e che il MRSN ha una unica sede sita nel Palazzo di Via Giolitti 36 a Torino.

CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI E PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO

La valutazione dell'investimento necessario per l'acquisizione del servizio è stata effettuata dal RUP tenendo conto dei prezzi a base d'asta e di aggiudicazione di appalti analoghi posti in essere da Stazioni Appaltanti di Pubbliche Amministrazioni e da offerte pervenute alla Stazione Appaltante scrivente.

A seguito delle valutazioni e confronti suddetti, la spesa è stata determinata dal RUP, ing. Marco FINO, Dirigente Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali, in € 121.647,60 per 36 mesi contrattuali (o.f.e.). Ne risulta quindi il seguente quadro economico:

SERVIZI A CANONE	durata	base d'asta ofe		base d'asta ofi
Incarico RSPP	36 MESI	€ 15.000,00		€ 18.300,00
Documento di valutazione dei rischi (DVR)	36 MESI	€ 7.500,00		€ 9.150,00
Piano di emergenza (PdE)	36 MESI	€ 4.500,00		€ 5.490,00
Piano delle misure di adeguamento (PMA)	36 MESI	€ 4.500,00		€ 5.490,00
Piano di sorveglianza sanitaria (PSS)	36 MESI	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Piano di informazione formazione e addestramento (PFIA)	36 MESI	€ 3.000,00		€ 3.660,00
TOTALE SERVIZI A CANONE		€ 37.500,00		€ 45.090,00
SERVIZI EXTRA CANONE	costo unitario o.f.e.	stima quantità 36 mesi	base d'asta ofe	base d'asta IVA compresa
Prove di evacuazione	€ 350,00	3	€ 1.050,00	€ 1.281,00
Sopralluogo straordinario (mezza giornata)	€ 250,00	15	€ 3.750,00	€ 4.575,00
DUVRI	€ 500,00	9	€ 4.500,00	€ 5.490,00

Esperto qualificato	€ 4.300,00	2,5	€ 10.750,00	€ 13.115,00
Responsabile amianto	€ 4.000,00	3	€ 12.000,00	€ 14.640,00
Esami strumentali				
- Analisi polveri totali	€ 230,00	10	€ 2.300,00	€ 2.806,00
- Misurazione inquinamento elettromagnetico	€ 230,00	1	€ 230,00	€ 280,60
- Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro	€ 200,00	18	€ 3.600,00	€ 4.392,00
- Analisi campione amianto aerodisperso	€ 250,00	40	€ 10.000,00	€ 12.200,00
- Misurazione illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento dell'ambiente di lavoro	€ 150,00	18	€ 2.700,00	€ 3.294,00
Visite mediche				
- Visita medica (compreso MMC)	€ 27,00	72	€ 1.944,00	€ 1.944,00
- Visita ergoftalmologica (ergovision)	€ 20,00	72	€ 1.440,00	€ 1.440,00
- Spirometria	€ 10,00	36	€ 360,00	€ 360,00
- Valutazione del Rachide	€ 60,00	4	€ 240,00	€ 240,00
- Esami ematochimici	€ 10,00	16	€ 160,00	€ 160,00
- Esame Urine	€ 35,00	16	€ 560,00	€ 560,00
Formazione				
- AQSR - Sessione 4 ore	€ 400,00	3	€ 1.200,00	€ 1.200,00
- ASQR - Sessione 6 ore	€ 600,00	2	€ 1.200,00	€ 1.200,00
- AQSR - Sessione 8 ore	€ 800,00	3	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Antincendio Livello 3 (16 ore)	€ 1.200,00	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Antincendio aggiornamento livello 3 (8 ore)	€ 800,00	1	€ 800,00	€ 800,00
Primo soccorso categoria B/C	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Primo soccorso aggiornamento categoria B/C	€ 500,00	1	€ 500,00	€ 500,00
RLS aggiornamento (4 ore)	€ 120,00	4	€ 480,00	€ 480,00
BLSD-A (defibrillatore)	€ 500,00	1	€ 500,00	€ 500,00
TOTALE SERVIZI EXTRA CANONE			€ 65.364,00	€ 76.557,60
TOTALE PRESUNTO SERVIZI A CANONE (3 ANNI) O.F.E.				€ 37.500,00
TOTALE PRESUNTO SERVIZI EXTRA CANONE (3 ANNI) O.F.E.				€ 65.364,00
TOTALE PRESUNTO SERVIZIO (3 ANNI) O.F.E.				€ 102.864,00
IVA 22% SU PRESTAZIONI ASSOGETTATE				€ 18.783,60

TOTALE PRESUNTO SERVIZIO (3 ANNI) O.F.I.	€ 121.647,60
CONTRIBUTO ANAC	€ 35,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 121.682,60

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti della fornitura ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario.

ALLEGATO B

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E SALUTE
SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008,
PER LE ESIGENZE DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI DI TORINO - VIA GIOLITTI N. 36**

1. OGGETTO

L’affidamento ha per oggetto il servizio relativo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro delineato dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per le esigenze del Palazzo che ospita la sede del Museo Regionale di Scienze Naturali, sito a Torino, in Via G. Giolitti n. 36, per complessivi mq 15.000 e circa 24 unità di personale.

2. SERVIZI TECNICI

Il servizio oggetto della presente procedura si distingue in servizi a canone e servizi extra canone di seguito indicati:

SERVIZIO	
SERVIZI A CANONE	
COD. SERVIZIO	DESCRIZIONE
RSPP	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DVR	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PDE	PIANO D’EMERGENZA
PMA	PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO
PSS	PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
PFIA	PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
SERVIZI EXTRA CANONE	
COD. SERVIZIO	DESCRIZIONE
EVA	PROVE DI EVACUAZIONE
SS	SOPRALLUOGO STRAORDINARIO
DUVRI	PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DUVRI

	ESPERTO QUALIFICATO
	RESPONSABILE AMIANTO
	ANALISI CAMPIONE DI AMIANTO AERODISPERSO
	ANALISI POLVERI TOTALI
	MISURAZIONE INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
	INDAGINE MICROCLIMATICA PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO GENERICO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
	INDAGINE ILLUMINOTECNICA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ILLUMINAMENTO DELL' AMBIENTE DI LAVORO
MC	NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ART. 25 D. LGS 81/2008
	VISITA MEDICA CON GIUDIZIO DI IDONEITÀ E CARTELLA SANITARIA (COMPRESO MMC)
	VISITA ERGOFTALMOLOGICA (VISIOTEST)
	SPIROMETRIA
	VALUTAZIONE DEL RACHIDE
	ESAMI EMATOCHIMICI
	ESAME URINE
	CORSO AGGIORNAMENTO RLS 4h
	CORSO DI "FORMAZIONE LAVORATORI" AI SENSI DEGLI ACCORDI QUADRO STATO REGIONI
	"CORSO ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO LIVELLO 3"
	"CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO LIVELLO 3"
	CORSO "ADDETTI ALLE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO"
	CORSO "AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO"
	CORSO "AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA"
	CORSO BLSD-A PER DEFIBRILLATORE

2.1. Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Servizio di Valutazione dei Rischi ha come principale obiettivo quello di consentire all'Amministrazione la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione.

A tal fine il servizio si sostanzia nelle attività di redazione (o revisione) e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta infatti per il Datore di Lavoro lo strumento base per governare i rischi dei lavoratori: in particolare è il documento finalizzato ad individuare le misure di prevenzione e protezione e a definire il programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Servizio DVR prevede le seguenti attività:

- a) Gestione del DVR: Censimento delle fonti di rischio, Redazione (o revisione) del DVR, Aggiornamento del DVR, Definizione organizzazione e sistema di deleghe, Definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione;
- b) Esami Strumentali;
- c) Sopralluoghi Straordinari;
- d) Gestione dei Registri di Controllo;
- e) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

2.1.1. Censimento delle fonti di rischio

L'attività di censimento delle fonti di rischio consiste in una ricognizione di tutti i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare nell'edificio dell'Unità produttiva indicati nel Verbale di Consegna e in conformità alle disposizioni normative del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. L'attività dovrà essere svolta eseguendo tutti i sopralluoghi necessari.

In particolare, l'Operatore Economico sarà chiamato a:

- organizzare gli incontri con i referenti dell'edificio dell'Unità produttiva oggetto della valutazione, per acquisire tutti i dati e le informazioni tecniche e organizzative necessarie all'individuazione dei rischi nonché alla verifica delle certificazioni presenti;
- effettuare uno o più sopralluoghi, anche in collaborazione con il Medico Competente, secondo la programmazione condivisa, presso tutti i luoghi di lavoro dell'Unità produttiva, per individuare tutte le fonti di rischio presenti per i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione già adottate.

La ricognizione delle fonti di rischio dovrà essere effettuata tenendo conto sia degli aspetti strutturali e impiantistici, sia delle metodologie e dell'organizzazione del lavoro. A tal fine dovranno essere adeguatamente considerate ad esempio:

- l'organizzazione delle attività e in particolare i tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro e/o la contemporanea presenza di diverse lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione;
- la presenza di fornitori di lavori e/o di servizi.

La ricognizione dovrà prevedere una indagine “a vista” dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate e/o presenti.

All’esito dei sopralluoghi l’Edificio dovrà essere redatta una apposita Relazione Tecnica relativa ai luoghi di lavoro esistenti, con l’indicazione delle inadempienze e/o non conformità riscontrate che, in relazione ai rischi associati, dovranno essere classificate secondo le linee guida elaborate dall’ex ISPESL (ora INAIL).

Qualora dalla ricognizione svolta sui luoghi di lavoro emerga la necessità dell’effettuazione di esami strumentali necessari quali specifiche misurazioni e/o indagini ambientali gli stessi dovranno essere acquistati separatamente.

Di seguito per ciascuna categoria di rischio saranno descritte le attività specifiche relative alle singole tipologie omogenee di rischio.

Rischi per la sicurezza

Rischi strutturali: dovrà essere verificata, anche in relazione alla destinazione d’uso dei locali, la rispondenza delle caratteristiche fisiche e dimensionali alle normative giuridiche e tecniche applicabili; dovrà altresì essere verificato lo stato di conservazione e di manutenzione dei manufatti che incidono sulle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro (pareti, solai, scale, finestre, infissi, ecc.). In particolare, dovranno essere segnalati ambienti eccessivamente affollati rispetto alla superficie e/o cubatura del locale, eventuali carenze nello stato di conservazione di infissi, pavimentazioni, pareti, scale, corrimano, parapetti. Analogamente dovrà essere verificata, in generale, la stabilità di armadi, scaffalature e mobili. Per la rispondenza alle norme sui portatori di handicap deve essere verificato l’accesso all’edificio, la mobilità interna sia verticale che orizzontale, l’idoneità degli ascensori e delle uscite di emergenza, l’idoneità dei servizi igienici, l’eventuale presenza di ostacoli e le caratteristiche del posto di lavoro a loro dedicato.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi elettrici: dovrà essere eseguita la verifica delle condizioni di sicurezza sia relativamente agli impianti elettrici (contatti diretti ed indiretti), identificandone le caratteristiche principali e verificando anche le condizioni generali di manutenzione, sia relativamente all’utilizzo di macchine e attrezzature elettriche. Dovrà inoltre essere verificato che siano state effettuate le misurazioni periodiche della messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e che le stesse rispettino i limiti di legge.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi meccanici: in ogni ambiente di lavoro devono essere verificate le condizioni di sicurezza relativamente all’uso di macchine, attrezzature ed impianti, fornendo in particolare le necessarie indicazioni relativamente alle protezioni di organi pericolosi, al livello di istruzione/addestramento necessario per il personale, ai requisiti di manutenzione necessari.

In particolare, dovrà essere verificata la presenza del libretto di istruzioni per macchine complesse, la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza, eventuali attestati di conformità e/o marchio CE, l’effettuazione di regolare manutenzione.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi incendio/esplosione: dovranno essere verificate le possibili cause d'innescio d'incendio e, in relazione alle caratteristiche peculiari dei luoghi di lavoro esaminati, dovranno essere analizzate sia le condizioni di sicurezza attiva (impianti di rilevazione automatici di incendio, impianti di segnalazione ed allarme, impianti di spegnimento automatici, ecc.), sia le condizioni di sicurezza passiva (adeguata compartimentazione di locali, stato di conservazione delle compartimentazioni esistenti, uso di materiali idonei con adeguato grado di reazione al fuoco, sistema delle vie d'esodo, cartellonistica, ecc.). Particolare cura dovrà essere posta alla verifica, al deposito, manipolazione, utilizzo, smaltimento di materiali combustibili e/o prodotti infiammabili.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi sostanze pericolose: dovrà essere effettuato un censimento delle sostanze pericolose utilizzate o presenti all'interno dei luoghi di lavoro, verificando la presenza delle relative schede di sicurezza, modalità di manipolazione, d'uso, di conservazione, stoccaggio, smaltimento.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi per la salute

Dovranno essere individuate le fonti di rischio per la salute dei lavoratori (rischi igienicoambientali) classificate secondo le categorie di seguito elencate.

Agenti fisici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla presenza di agenti fisici ed in particolare:

- Microclima: dovrà essere effettuata una indagine microclimatica degli ambienti di lavoro per la verifica del PMV (Predicted Mean Value), valore medio della sensazione soggettiva di comfort o di discomfort, e del PPD predizione quantitativa in percentuale del numero delle persone insoddisfatte in un certo ambiente attraverso misurazioni di temperatura, umidità, velocità media dell'aria.
- Illuminazione: dovrà essere effettuato un esame della corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro, sia qualitativo che quantitativo in funzione dei seguenti parametri: l'assenza di abbaglianti, il colore della luce, la distribuzione delle ombre, la migliore resa dei colori e l'ottimizzazione dei contrasti.
- Inquinanti fisici aereo dispersi presenti negli ambienti di lavoro mirati alla determinazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei seguenti inquinanti: fibre di lana di vetro, di roccia, di amianto, polveri (con individuazione di eventuali frazioni respirabili), particolato.
- Rumore: dovrà essere determinata l'esposizione al rumore negli ambienti con particolare riguardo a quelli maggiormente a rischio (es. centralini, officine, centri stampa, etc.). Dovranno essere fornite le indicazioni per il controllo e la bonifica.
- Vibrazioni meccaniche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da vibrazioni meccaniche, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.

- Radiazioni ottiche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
- Campi elettromagnetici: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, procedendo se necessario alle misurazioni degli stessi.
- Radiazioni Ionizzanti - Radon: dovrà essere effettuato l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione alla radioattività naturale, con particolare riferimento al radon, per i locali interrati o seminterrati, procedendo alle misurazioni della stessa.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Agenti chimici: dovrà essere effettuata un'indagine per verificare la presenza di fonti di rischio chimico con possibilità di rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti quali, ad esempio:

- Formaldeide;
- ossido di carbonio;
- ozono (lampade, fotocopiatrici);
- monomeri isocianici;
- toner acrilati;
- V.O.C. (composti organici volatili);
- piombo;
- fumo passivo;
- altro.

Per la valutazione se necessario, si dovrà procedere alla misurazione degli inquinanti.

Nell'ambito della valutazione degli agenti chimici si dovrà procedere, inoltre, alla valutazione del rischio di esposizione ad:

- agenti cancerogeni e/o mutageni,
- atmosfere esplosive.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Agenti biologici: l'indagine sarà finalizzata alla verifica della possibilità di inquinamento aerodisperso e/o di superficie da parte di agenti biologici (batteri, funghi, acari, ecc.). Più specificatamente dovranno essere individuate:

- carica batterica totale a 37°C,
- carica batterica totale a 20°C,
- carica fungina totale,
- legionella,
- acari,
- altro.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi trasversali

Dovranno essere rilevate tutte le fonti di rischio, per la sicurezza o per la salute, derivanti da una non adeguata organizzazione del lavoro e non univocamente riconducibili alle categorie precedenti quali: movimentazione manuale dei carichi, procedure di sicurezza e di coordinamento, scelta/uso/gestione dei dispositivi di protezione individuale, stress lavoro-correlato, presenza di lavoratori provenienti da altri paesi, ecc. Anche in tal caso la valutazione deve tenere nel giusto conto le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Organizzazione del lavoro: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla organizzazione del lavoro ed in particolare:

- **Movimentazione manuale dei carichi**: dovranno essere effettuate:
 - l'individuazione degli operatori interessati;
 - l'esame delle procedure di lavoro;
 - la verifica dell'idoneità dei mezzi a disposizione per il sollevamento e il trascinamento del carico, delle modalità di stoccaggio dei carichi e della correttezza delle informazioni di formazione ricevute.
 - Manutenzione degli impianti: dovranno essere fornite indicazioni sullo stato di manutenzione degli impianti, con formulazione di eventuali suggerimenti correttivi per ottimizzare la manutenzione.
 - Dispositivi di protezione individuale: dovranno essere verificate le procedure di gestione, scelta, distribuzione e controllo sull'uso dei dispositivi di protezione individuale.
 - Procedure su macchine e utensili: dovranno essere effettuate verifica e controllo dell'idoneità delle attrezzature e delle procedure di utilizzo.
 - Procedure per far fronte agli incidenti e situazioni di emergenza: dovrà essere effettuato l'esame delle procedure e dei sistemi di allarme e di emergenza.
 - Lavoro al V.D.T.: dovranno essere esaminate le postazioni dotate di attrezzature munite di videotermini con riferimento alla ergonomia della postazione (scrivania, tavolo, sedia, videoterminale) e alla idonea collocazione dello schermo rispetto alle fonti di illuminamento (naturale ed artificiale).
 - Presenza di ditte esterne: i rischi connessi alle attività svolte da parte di terzi all'interno dell'edificio della Amministrazione possono essere classificati come rischi trasversali; pertanto, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovranno essere raccolte tutte le informazioni necessarie ad identificare le imprese che svolgono attività all'interno dell'edificio dell'Amministrazione, compreso il nominativo del Datore di Lavoro e del RSPP e degli eventuali addetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso.

Fattori psicologici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori psicologici e in particolare:

- **Mobbing**: dovranno essere messi in atto strumenti informativi verso i lavoratori per prevenire il fenomeno del mobbing che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono appresso indicati:
- affissione nelle bacheche dell'edificio della Amministrazione di strumenti che illustrino i vari aspetti del fenomeno;
- affissione nelle bacheche dell'edificio della Amministrazione di strumenti che illustrino i diritti dei lavoratori a contrasto del fenomeno;

- distribuzione di questionari specifici (ad es: del tipo previsto dalla monografia INAIL: Patologia Psicica da Stress, Mobbing e Costrittività Organizzativa. La Tutela dell'INAIL: Aprile 2005.)
- In caso di denuncia o sospetta presenza di fenomeni di mobbing dovrà essere avvisato il Medico Competente.
- Stress lavoro correlato: dovrà essere effettuata, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente, la valutazione del rischio da stress lavoro correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del 18 novembre 2010.

Fattori ergonomici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori ergonomici ed in particolare:

- Verifica dei fattori ergonomici e dell'affollamento dei luoghi di lavoro: dovrà essere effettuato un controllo delle postazioni di lavoro in base ai criteri ergonomici e all'affollamento, verifica della disposizione degli arredi in relazione al numero di persone e alla superficie di ingombro, degli spazi di accesso al posto di lavoro e di quelli di relazione, con indicazione di eventuali situazioni non conformi.

2.1.2. Definizione organizzazione e sistema di deleghe

Tale attività è necessaria alla corretta identificazione, all'interno del DVR, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure.

L'Operatore Economico dovrà pertanto provvedere a:

- definire un funzionigramma della sicurezza, con individuazione delle competenze e relative responsabilità;
- individuare i soggetti preposti all'attuazione delle diverse fasi dei processi di sicurezza di pertinenza;
- definire uno schema di regolamento interno della sicurezza applicato al funzionigramma della sicurezza e delle relative procedure organizzative;
- illustrare dei flussi informativi aziendali con identificazione dei canali di comunicazione e delle modalità di condivisione con le singole unità operative dei processi di sicurezza attivati e dei relativi strumenti di gestione (regolamento, procedure organizzative);
- verificare la formalizzazione, con atto ufficiale dell'Amministrazione, delle deleghe e relativa documentazione, in ottemperanza all'art. 16 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
-

2.1.3. Definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione

Tale attività è necessaria per identificare e pianificare gli interventi, di carattere organizzativo e procedurale o, eventualmente, di carattere provvisoriale, finalizzati al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui dovrà articolarsi l'attività, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere trattati nell'analisi e riportati nel DVR:

- identificazione delle misure di prevenzione non applicate (o non correttamente applicate) in relazione alle specifiche fonti di rischio presenti, attraverso il documento di valutazione dei

rischi e se necessario, ricorrendo a sopralluoghi e/o incontri con le funzioni aziendali competenti;

- identificazione e definizione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali necessarie per eliminare e/o ridurre l'esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti anche in relazione a quanto eventualmente definito nel Piano delle Misure di Adeguamento (PMA);
- verifica dell'applicabilità delle misure di prevenzione individuate e delle procedure redatte, anche in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione;
- individuazione dei responsabili dell'applicazione delle misure individuate e quindi della funzione aziendale e/o degli enti preposti all'applicazione con riferimento al contesto organizzativo dell'Amministrazione;
- definizione della necessaria attività informativa e formativa per la corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione;
- definizione delle metodiche per la verifica periodica dell'applicazione delle misure di prevenzione previste e del conseguente mantenimento dei livelli di sicurezza attesi.

2.1.4. Redazione o revisione DVR

Il processo operativo che conduce alla redazione o revisione del DVR deve essere articolato, senza esclusione alcuna, secondo le seguenti macrofasi:

- identificazione dei fattori di rischio attraverso la verifica di tutti i luoghi di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi e dell'organizzazione, la verifica documentale. Nella ricognizione dovranno essere valutate anche le attività di servizio (pulizie, manutenzione, controlli ecc.) le cui prestazioni vengono erogate da lavoratori esterni.

Dovranno essere inoltre considerati anche:

- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- i rischi connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi;
- i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- identificazione dei lavoratori esposti;
- stima dell'entità delle esposizioni;
- stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- identificazione delle misure attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
- definizione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- identificazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure;
- verifica dell'applicabilità di tali misure;
- definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate (Piano delle Misure di Miglioramento);
- redazione del documento;

- definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

Nel DVR dovranno essere indicati i criteri utilizzati per la stesura del documento e riportate le linee guida per l'applicazione dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

La struttura del Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:

- Sezione identificativa: sezione per identificare l'Amministrazione e nella quale vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili atte ad individuare e definire esattamente l'Unità produttiva cui il DVR si riferisce (ivi incluse eventuali sedi distaccate), sia da un punto di vista fisico (anagrafica, toponomastica, dati caratteristici descrittivi dei luoghi di lavoro, ecc.) che dell'organizzazione del lavoro, del ciclo produttivo e del sistema prevenzionistico permanente realizzato all'interno dell'Amministrazione;
- Sezione valutativa: è la vera e propria sezione di valutazione nella quale vengono individuati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'interrelazione uomo-ambiente di riferimento.

La sezione valutativa, come richiesto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 2, deve riportare, quindi, nel dettaglio per ciascun rischio valutato, le misure di prevenzione e protezione attuate, la stima del rischio ed il programma delle misure di miglioramento, con l'indicazione delle relative procedure di attuazione;

- Sezione valutazioni rischi particolari: in questa sezione sono inserite le valutazioni dei rischi secondo la disposizione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 3 (secondo le metodologie e le scadenze previste dalla normativa);
- Sezione programmazione e controllo interventi: in questa sezione, una volta individuate e indicate le misure di prevenzione e protezione attuate, vengono inseriti i programmi di attuazione delle misure di prevenzione da adottare con le relative figure competenti;
- Sezione allegati documentali: in questa sezione sono riportati gli allegati tecnico-documentali significativi ai fini della corretta e completa interpretazione del DVR nonché le linee guida per l'attuazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Relativamente alla Sezione valutazione rischi particolari nell'elenco seguente sono elencati i principali rischi ed il richiamo alle relative specifiche tecniche con le quali dovrà essere condotta la ricognizione e la valutazione.

- Valutazione rischio incendio: la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
- Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: la valutazione deve essere effettuata secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e, quando presenti, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto dell'art. 28 comma 1-bis.
- Valutazione del rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*" a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI

CARICHI del D.lgs. 81/2008 e in riferimento le norme tecniche ISO 11228, oltre a successive modifiche e integrazioni normative sul tema.

- Valutazione del rischio chimico: la valutazione del rischio chimico deve essere effettuata ai sensi dell'art. 223 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutte quelle attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici.
- Valutazione del rischio cancerogeno: la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve essere effettuata ai sensi degli artt. 233 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
- Valutazione del rischio di esposizione ad amianto: la valutazione specifica dei rischi da esposizione ad amianto deve essere effettuata ai sensi degli artt. 246 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività che non rientrano nel campo di applicazione della L. 27/03/1992 n. 257, ovvero tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali a titolo esemplificativo manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
- Valutazione del rischio da atmosfere esplosive: nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Nell'ambito della valutazione le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere ripartite in zone (Allegato XLIX D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), per le quali si deve evidenziare se applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L e se necessaria la segnalazione nei punti di accesso (a norma dell'allegato LI).
- Valutazione del rischio biologico: la valutazione del rischio biologico deve essere fatta in tutti i casi in cui possa verificarsi un'esposizione, anche non deliberata, agli agenti biologici. Nella valutazione del rischio biologico occorre tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, e in particolare della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana (ai sensi dell'Allegato XLVI o, in assenza, effettuata dal Datore di Lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- Valutazione del rischio rumore: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all'art. 190 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche: La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all'art. 202 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da campi elettromagnetici: La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all'art. 209 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da radiazioni ottiche: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all'art. 216 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

2.1.5. Aggiornamento del DVR

L'attività di aggiornamento del DVR presuppone, a carico dell'Operatore Economico lo svolgimento delle seguenti attività, con cadenza trimestrale e secondo la programmazione

condivisa, fermo restando che esse potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita segnalazione/richiesta da parte della Amministrazione senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per la stessa:

- aggiornamento dell'anagrafica;
- aggiornamento della sezione valutativa e di tutte le sezioni valutative dedicate del DVR;
- aggiornamento degli allegati tecnico-documentali;
- monitoraggio delle fonti di rischio, secondo le periodicità stabilite dalla norma o dalla valutazione del rischio;
- aggiornamento delle misure di prevenzione attuate.

Aggiornamento dell'anagrafica:

con frequenza da concordarsi con il Datore di Lavoro dovranno essere richiesti dall'Operatore Economico agli uffici competenti dell'Amministrazione, le informazioni e/o i dati necessari a verificare l'attualità di quanto riportato nel DVR e dovranno essere apportate le necessarie modifiche relativamente a:

- nominativo del DL (Datore di Lavoro);
- nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- nominativo del/dei RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- nominativo del MC (Medico Competente);
- nominativo dell'EQ (Esperto Qualificato);
- nominativo dell'EA (Responsabile Amianto);
- nominativo del MA (Medico Autorizzato);
- numero di lavoratori;
- addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso;
- nuove assunzioni
- nuove mansioni
- variazioni di mansione
- nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e relativa collocazione all'interno della sede di lavoro (variazione postazioni di lavoro abituali di tali addetti).

Aggiornamento delle sezioni valutative del DVR:

Con frequenza da concordarsi con il Datore di Lavoro, dovrà essere verificata l'attualità di quanto riportato nelle sezioni suddette nel DVR e dovrà essere effettuato, ogni aggiornamento derivante da eventuale nuova acquisizione, ampliamento o modifica dei luoghi di lavoro, ivi incluse le modifiche da apportare a seguito di interventi attuati nel rispetto del programma di miglioramento (programmazione e controllo degli interventi).

Si precisa che nell'attività di aggiornamento non sono compresi sopralluoghi finalizzati alla ricognizione delle fonti di rischio all'interno dei luoghi di lavoro. Si fa presente che sono viceversa compresi eventuali sopralluoghi che si dovessero rendere necessari per la verifica delle modifiche da apportare e, pertanto, verranno considerati compresi nel Canone poiché relativi alla attività di monitoraggio delle fonti di rischio (cfr. punto corrispondente del presente paragrafo).

Aggiornamento della sezione degli allegati tecnico-documentali:

Con cadenza da concordarsi con il Datore di Lavoro, dovrà essere effettuata la verifica, con segnalazione delle eventuali scadenze, delle seguenti documentazioni/certificazioni:

- fonometrie e altre relazioni di indagini ambientali, secondo le scadenze di legge;
- verifica dell'impianto di messa a terra;
- verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di sollevamento;
- Certificato di Prevenzione Incendi;
- aggiornamento del Registro dei Controlli.

Monitoraggio delle fonti di rischio:

L'Operatore Economico dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, un monitoraggio delle fonti di rischio. Tale attività consiste nella effettuazione di sopralluoghi tecnici, annuali o secondo la periodicità stabilita nella valutazione del rischio o da specifiche norme, finalizzati:

- alla verifica del mantenimento dei livelli di igiene e sicurezza prestabiliti;
- all'aggiornamento delle fonti censite in relazione alla possibile evoluzione del contesto strutturale, impiantistico, organizzativo.

A seguito di ciascuna ricognizione dovrà essere predisposta una specifica relazione tecnica sulle condizioni di igiene e sicurezza rilevate nei luoghi di lavoro, contenente una valutazione comparativa rispetto a quanto rilevato in precedenza che metta in evidenza anche le misure di prevenzione attuate e le procedure adottate.

I sopralluoghi periodici dovranno essere effettuati presso tutti i luoghi di lavoro dell'edificio della Unità produttiva, secondo le specifiche indicate al par. 2.1.1 – “*Censimento delle fonti di rischio*” del presente documento.

2.1.6. Termini di esecuzione e consegna

Con riferimento ai tempi per l'esecuzione delle attività previste dal Servizio DVR si fa presente che:

- l'elaborazione del documento DVR, inclusi i sopralluoghi/verifiche, il censimento delle fonti di rischio, la presentazione e consegna al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 50 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale di cui al par. 6.
- Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall'Amministrazione sul frontespizio del documento consegnato.
- l'Operatore Economico si impegnerà a fornire il RSPP, per tutta la durata del contratto, la data per l'inizio dell'incarico coinciderà con la data di attivazione del servizio.

2.2. Fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio riguarda la fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al “Servizio di Prevenzione e

Protezione aziendale” che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all'articolo 33 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli obblighi non delegabili dal parte del Datore di Lavoro (art.17) e a quanto disciplinato in merito al “Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale” (artt. 31 e 32) si specifica che la nomina effettiva della figura del RSPP, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione nella figura del Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dall'Operatore Economico e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere dell'Operatore Economico provvedere ad una ulteriore preselezione. Si specifica che le indicazioni nominative dell'Operatore Economico, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche l'Amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di Lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

Il RSPP designato dovrà possedere i requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Operatore Economico si impegnerà pertanto a fornire alla Amministrazione per l'incarico di RSPP una rosa di cinque professionisti il cui profilo risponda ai seguenti requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente.

REQUISITI MINIMI

- **Requisiti generali:**

- ✓ capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- ✓ frequentazione di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006;

- **Requisiti specifici:**

- ✓ titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- ✓ attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- ✓ attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;

- **Altri requisiti specifici, in alternativa:**

- ✓ dimostrazione dello svolgimento della funzione di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un Datore di Lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi previsti;

- **Altri requisiti specifici, in alternativa:**

- ✓ possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e

Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro competente su parere conforme del Consiglio universitario nazionale. Detti professionisti sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione previsti per il SPP, ad esclusione di quelli specifici per il RSPP.

Inoltre, il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di RSPP per almeno due anni.

Il RSPP, come anticipato, ha la funzione di coordinare e sovrintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale.

Pertanto, il RSPP fornito dall'Operatore Economico, in ottemperanza all'articolo 33 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale sarà tenuto a svolgere i propri compiti provvedendo:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- a fornire ai lavoratori adeguata informazione: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente; sui rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Al fine di favorire l'aggiornamento della documentazione inerente agli eventuali ulteriori servizi attivati il RSPP sarà tenuto a partecipare agli incontri organizzati trimestralmente dall'Operatore Economico a tale scopo.

Il Datore di Lavoro, al fine di mettere il RSPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti di cui al citato art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve fornire al RSPP tutte le informazioni necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi.

In particolare, il Datore di Lavoro dovrà fornire informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;

- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

2.3. Sopralluoghi straordinari

Tale attività consiste nell'esecuzione, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione, di sopralluoghi oppure riunioni oppure incontri non programmati, a seguito di eventi particolari non prevedibili e non riconducibili all'ordinaria attività, ricompresi nelle attività extra-canone.

2.4. Gestione Registri di Controllo

Tale attività consiste nell'effettuazione vera e propria dei controlli e nella compilazione dei Registri di Controllo.

Le verifiche a vista verranno eseguite direttamente dall'Operatore Economico mentre quelle strumentali con il supporto dell'Operatore Economico del servizio di manutenzione.

Più specificatamente, la verifica e gli accertamenti dei dispositivi di sicurezza attiva saranno effettuate quadrimestralmente, e devono prevedere le seguenti indagini:

- impianto di rilevazione antincendio: prove dei rilevatori automatici, delle centrali di controllo e segnalazione, dei dispositivi di allarme, dei comandi di attivazione e degli elementi di connessione;
- impianto di evacuazione dei fumi: verifica del funzionamento e dell'efficienza dei sistemi di aspirazione e di aerazione;
- impianto di spegnimento automatico e portatile: controllo degli impianti di qualsiasi tipo, verifica della rispondenza degli stessi al tipo di incendio ipotizzabile da spegnere, del numero degli stessi in rapporto alle dimensioni dei locali, l'idoneità del loro posizionamento, la correttezza e/o la presenza della cartellonistica di segnalazione; analisi degli impianti di spegnimento automatico, loro dimensionamento e funzionalità dei componenti;
- illuminazione di emergenza: verifica della presenza o meno dell'impianto, della sua funzionalità in rapporto ad una eventuale emergenza.

Più specificatamente, la verifica e gli accertamenti dei sistemi di sicurezza passiva, effettuati con la stessa frequenza, devono prevedere le seguenti indagini:

- verifica dell'uso di materiali idonei, della tipologia, ubicazione, reazione e resistenza al fuoco dei materiali di rivestimento di arredo e dell'attrezzatura;
- verifica della compartimentazione dei locali in base alla normativa antincendio, della loro rispondenza o meno, degli accorgimenti previsti o non per la presenza di aperture su pareti e/o solai;
- verifica dell'adozione di adeguate vie d'esodo con giusto dimensionamento e geometria delle vie d'uscita, dei sistemi di sicurezza delle vie, numero e larghezza, delle caratteristiche

dell'uscita di piano delle scale, delle porte, dell'analisi tecnica delle porte antincendio e, quindi, della loro rispondenza normativa, degli accorgimenti previsti per le scale a servizio dei piani interrati e dei sistemi di apertura delle porte;

- verifica dell'uso di appropriate procedure di emergenza e di adeguata cartellonistica, verifica di tutti i sistemi di identificazione e della segnaletica di emergenza.

2.5. Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)

Il Servizio PMA ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione le condizioni di igiene e sicurezza della struttura, degli impianti e dei macchinari di tutti i luoghi di lavoro utilizzati come sedi di lavoro.

Strumento fondamentale per il perseguimento di tale obiettivo è il Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) che costituisce infatti il documento in cui sono pianificati tutti gli interventi ritenuti necessari a garantire la sicurezza e che riguardano sia gli aspetti strutturali che impiantistici delle sedi di luoghi di lavoro.

Il PMA dovrà essere redatto a cura dell'Operatore Economico al fine di permettere all'Amministrazione di conseguire i seguenti obiettivi:

- consentire al Datore di Lavoro di disporre di un programma di realizzazione degli interventi ritenuti necessari, compresi quelli immediatamente realizzabili in particolare nei contesti in cui le risorse finanziarie non rispondono al fabbisogno complessivo;
- permettere al responsabile del luogo di lavoro, laddove non coincida con il Datore di Lavoro, di conoscere in maniera rigorosa e razionale gli adempimenti da porre in atto;
- assicurare al Datore di Lavoro la disponibilità di documentazioni tecnico-economiche sufficientemente dettagliate con cui avanzare le richieste di adempimento all'Amministrazione competente.

L'attivazione del servizio PMA comporta lo svolgimento da parte dell'Operatore Economico delle seguenti attività:

- Reperimento e catalogazione delle certificazioni,
- Redazione/Revisione del PMA,
- Aggiornamento del PMA.

Il prospetto seguente sintetizza le attività e criteri di remunerazione previsti per il servizio.

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio PMA con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui l'Operatore Economico sarà tenuto a svolgerle.

2.5.1. Reperimento e catalogazione delle certificazioni

L'Operatore Economico sarà chiamato ad effettuare una ricognizione sullo stato certificativo/documentale relativo agli impianti, ai macchinari, alle strutture, rilevante ai fini dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si concluderà con la produzione di una Relazione sullo stato certificativo – documentale.

Il sistema documentale/certificativo relativo a un edificio, ivi inclusi le strutture, gli impianti e i macchinari in esso contenuti, rappresenta infatti un supporto fondamentale per la costituzione ed il mantenimento di un sistema di prevenzione efficiente.

L'attività di ricognizione dovrà essere svolta dall'Operatore Economico prendendo contatto con gli uffici competenti dell'Amministrazione (ufficio del patrimonio, ecc.) e incontrando se necessario le funzioni competenti, al fine di richiedere le certificazioni ritenute pertinenti al corretto esercizio dell'attività.

L'attività di acquisizione e catalogazione delle documentazioni/certificazioni dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti sottofasi:

- individuazione di tutte le certificazioni/documentazioni rilevanti in materia di igiene e sicurezza del lavoro pertinenti il singolo Edificio;
- verifica della idoneità delle destinazioni d'uso, anche attraverso la verifica della regolarità della posizione catastale;
- acquisizione delle certificazioni/documentazioni esistenti dalle funzioni competenti dell'Amministrazione, con conseguente catalogazione in appositi raccoglitori;
- verifica della completezza e dell'attualità delle certificazioni e/o documentazioni acquisite;
- redazione di una Relazione sullo stato certificativo/documentale per ciascun Edificio.

L'attività di reperimento e classificazione delle certificazioni è inclusa nel Canone.

Qualora dovesse verificarsi, a seguito dell'attività di ricognizione dello stato documentale/certificativo, o a seguito delle mutate condizioni strutturali e/o impiantistiche degli ambienti di lavoro, l'esigenza di implementare e/o produrre ex novo certificazioni e/o documentazioni inerenti all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Amministrazione avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare l'Operatore Economico.

2.5.2. Redazione (o revisione) del PMA

Nel redigere o revisionare il PMA sarà necessario considerare tutti gli interventi di adeguamento e di miglioramento rilevanti ai fini dell'igiene e della sicurezza relativi ad impianti, macchinari, strutture presenti all'interno dei luoghi di lavoro.

Il Verbale di Consegna riporterà l'Edificio ed evidenzierà quello per cui è richiesto il servizio PMA.

La redazione del Piano delle Misure di Adeguamento dovrà tener conto del risultato dell'attività di valutazione dei rischi e delle indicazioni contenute nella specifica sezione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dedicata alle misure di miglioramento, della scala di priorità d'intervento, stabilita in relazione sia alle criticità rilevate in fase di valutazione dei rischi, sia alle responsabilità penali e civili emergenti per il Datore di Lavoro (ovvero figure di preposto).

Il Piano dovrà garantire una rappresentazione omogenea degli interventi, individuati per categorie, in modo da consentire la confrontabilità e l'aggregazione dei dati per eventuali elaborazioni e azioni successive dell'Amministrazione, sia di natura economico/finanziaria che organizzativa.

Di seguito sono descritti i contenuti minimi che dovranno essere riportati nel Piano:

- Misure di adeguamento non applicate in base a quanto evidenziato nel DVR per adeguamenti delle strutture, degli impianti e dei macchinari. Per le singole misure dovranno essere:
 - ✓ identificata la non conformità riscontrata, classificandola secondo i medesimi criteri utilizzati per la redazione del DVR (categoria, natura, ecc.);
 - ✓ evidenziata e descritta l'esatta correlazione con l'ambiente fisico e/o la fase lavorativa di riferimento;

- ✓ individuato un indice di priorità basato sul livello di rischio valutato per la specifica non conformità;
- ✓ riportate note su eventuali riferimenti documentali e/o certificativi (esistenti e/o da predisporre) pertinenti a quanto evidenziato a seguito di una ricognizione sullo stato certificativo/documentale relativo agli impianti, macchinari, strutture, rilevante ai fini dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Reperimento e catalogazione delle certificazioni:
 - ✓ descritto l'intervento necessario (o la successione di interventi necessari) al ripristino delle condizioni di conformità e, eventualmente, al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori;
 - ✓ riportati gli esiti della valutazione sull'impatto tecnico, organizzativo e/o funzionale che l'applicazione o non applicazione dell'intervento descritto può avere sull'attività dell'Amministrazione;
 - ✓ verificata l'effettiva possibilità di attuazione dell'adeguamento individuato in relazione alla possibile sussistenza di vincoli architettonici e/o urbanistici, nel rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
 - ✓ riportata l'indicazione sui tempi di attuazione raccomandati in relazione al livello di rischio della misura di adeguamento indicata;
 - ✓ effettuata una stima di massima dell'entità economica dell'adeguamento individuato
 - ✓ verificata la possibilità di applicare eventuali misure alternative quali, ad esempio, misure di tipo organizzativo, anche temporanee;
 - ✓ analizzate le politiche manutentive attuate dall'Amministrazione;
- Responsabili all'esecuzione degli interventi di adeguamento previsti (funzione aziendale e/o enti preposti);
- Stima complessiva dell'impegno economico-finanziario necessario all'esecuzione degli interventi; tale stima di massima dovrà essere effettuata e classificata per categoria di intervento e per singolo Edificio;
- Indicazione delle possibili fonti di finanziamento alternative individuate (fondi europei, nazionali, regionali, etc.), con specifica degli interventi interessati dalle stesse, stima dell'entità dei fondi eventualmente ottenibili, indicazione degli uffici interni all'Amministrazione, interessati o coinvolti nella richiesta di accesso ai fondi;
- Tempi di esecuzione delle misure di adeguamento individuate in relazione all'indice di priorità basato sul livello di rischio (piano delle scadenze) e programmazione delle misure non indifferibili in relazione ai vincoli economici e organizzativi esistenti;
- Figure preposte al controllo dell'applicazione delle misure di adeguamento;
- Modalità di verifica dei risultati e di attivazione delle necessarie procedure di adeguamento delle documentazioni inerenti all'igiene e la sicurezza (DVR, Piano d'Emergenza, certificazioni e/o documentazioni varie), nonché per l'attivazione delle altre misure rese necessarie dagli adeguamenti effettuati (formazione, informazione, ecc.).

2.5.3. Aggiornamento del PMA

In relazione ai cambiamenti dovuti alle normali dinamiche evolutive che inevitabilmente caratterizzano ogni ambiente di lavoro, deve essere previsto un costante aggiornamento del PMA.

Le attività di aggiornamento del PMA dovranno essere svolte dall'Operatore Economico a partire dai termini di consegna indicati al par. 2.6.3 - Termini di esecuzione e consegna.

Tale attività di aggiornamento dovrà evidentemente tener conto, da una parte, della progressiva realizzazione delle misure di adeguamento previste nel piano stesso, dall'altra delle eventuali nuove esigenze che dovessero manifestarsi nel tempo.

In particolare, relativamente alle verifiche di attuazione dei piani e alle modifiche determinate dalla progressiva realizzazione di quanto previsto nel PMA stesso, l'aggiornamento del Piano sarà trimestrale. In particolare, sarà a cura dell'Operatore Economico il coordinamento con le funzioni e gli uffici competenti finalizzato a verificare, con la frequenza indicata, l'effettivo adempimento delle misure programmate.

Per quanto attiene gli aggiornamenti da apportare in conseguenza del verificarsi di nuove e impreviste esigenze di adeguamento, detti aggiornamenti saranno apportati ogniqualvolta dovessero verificarsi tali circostanze, a seguito di apposita richiesta dell'Amministrazione che dovrà comunicare all'Operatore Economico il verificarsi dell'evento che richiede l'aggiornamento del PMA. L'attività di aggiornamento riguarda anche la gestione delle scadenze delle certificazioni catalogate.

Ogni aggiornamento del PMA dovrà essere accompagnato da una sintetica relazione che illustri, motivandole, le modifiche apportate.

2.5.4. Termini di esecuzione e consegna

L'elaborazione del Piano delle Misure di Adeguamento con incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e incontri con l'Amministrazione e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l'applicazione della specifica penale, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale di cui al par. 6.

Le attività di aggiornamento del PMA dovranno essere svolte dall'Operatore Economico a partire dai termini di consegna del PMA.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall'Amministrazione sul frontespizio del documento consegnato.

2.6. Piano di Emergenza (PDE)

Il servizio PdE - Piano d'Emergenza ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione gli strumenti idonei a programmare gli interventi ed adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale.

A tal fine il servizio si sostanzia nelle seguenti attività:

- redazione (o revisione) del Piano d'Emergenza (PdE) con l'obiettivo di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi;

- svolgimento delle Prove di Evacuazione per assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative relative ad un Edificio.

Di seguito sono descritte tutte le attività previste del Servizio PDE con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui l'Operatore Economico sarà tenuto a svolgerle.

2.6.1. Redazione e aggiornamento del Piano d'Emergenza (PdE)

L'Operatore Economico sarà chiamato a redigere il Piano d'Emergenza (PdE), con indicazione:

- delle procedure da seguire in caso di eventi calamitosi;
- del personale designato a svolgere un ruolo attivo in caso d'emergenza e dei compiti di ciascuno.

Dovranno essere definite le procedure e le norme comportamentali in relazione all'accadimento degli eventi calamitosi da ritenersi più probabili e, comunque, almeno relativamente ai casi di:

- incendio,
- terremoto,
- infortunio.

Nel PdE dovranno essere chiaramente dettagliati i seguenti contenuti minimi:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro evento calamitoso;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco o gli altri organi di soccorso pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- il numero delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste;
- i compiti del personale incaricato a svolgere specifiche mansioni in caso di emergenza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio;

La struttura e l'articolazione del Piano di emergenza dovrà essere in linea con quanto di seguito precisato:

Sezione 1: descrizione del contesto di riferimento con indicazione di:

- caratteristiche fisiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- numero delle persone presenti e relativa distribuzione;
- presenza di lavoratori esposti a rischi particolari;
- identificazione e distribuzione degli addetti all'attuazione ed al controllo del PdE nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, addetti al primo soccorso);
- livello di formazione e informazione fornito ai lavoratori;

Sezione 2: misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre la possibilità di insorgere di un incendio e di limitare le eventuali conseguenze;

Sezione 3: istruzioni e disposizioni per l'attuazione delle procedure di intervento degli addetti alla gestione delle emergenze e per il comportamento dei lavoratori, nonché di altre persone presenti, in caso di emergenza;

Sezione 4 (Allegati): al PdE dovranno essere allegate le planimetrie antincendio, opportunamente redatte sulla base di adeguati elaborati grafici messi a disposizione dall'Amministrazione.

L'Operatore Economico dovrà provvedere all'aggiornamento trimestrale del Piano d'Emergenza salvo periodicità diverse di aggiornamento rese necessarie in tutti i casi in cui il Piano, o anche solo una parte dello stesso, perda di efficacia in quanto non più congruente con l'effettiva situazione strutturale, impiantistica ed organizzativa della sede a cui si riferisce.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Piano di Emergenza dovrà essere verificato e aggiornato in particolare nei seguenti casi:

- modifica significativa al sistema delle vie d'esodo;
- modifica rilevante ai dispositivi di segnalazione e/o di allarme;
- modifica rilevante ai dispositivi di sicurezza attiva o passiva;
- variazioni significative nell'organizzazione del lavoro nella sede;
- variazioni significative nella composizione e/o distribuzione del personale chiamato a gestire le emergenze.

2.6.2. Prove di evacuazione (PE)

Le prove di evacuazione consistono nell'effettuazione delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze di legge, con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dall'Amministrazione.

L'Operatore Economico avrà cura di organizzare le prove di evacuazione secondo quanto pianificato in collaborazione con l'Amministrazione e comunque secondo le seguenti fasi:

- incontro con addetti alle squadre antincendio finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- esecuzione della prova.

2.6.3. Termini di esecuzione e consegna

Si fa presente che la elaborazione del Piano di emergenza, con incluse tutte le attività necessarie, tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi/incontri con l'Amministrazione e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l'applicazione della penale di cui al par. 6, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall'Amministrazione sul frontespizio del documento consegnato.

3. SERVIZI ALLE PERSONE

3.1. Piano di Formazione Informazione ed Addestramento (PFIA)

Il Servizio PFIA ha come principale obiettivo quello di assicurare all'Amministrazione la disponibilità di uno strumento, il Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) che permetta di:

- identificare e gestire le reali esigenze formative ed informative del personale relativamente ai rischi individuali e collettivi;
- programmare le attività di formazione, informazione e addestramento finalizzate a mantenere costantemente nel tempo il rispetto delle procedure di sicurezza.

L'obiettivo del PFIA è principalmente quello di fornire ai Datori di Lavoro dell'Amministrazione un valido supporto per la progettazione, pianificazione ed esecuzione delle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 15 comma 1, lettere n) – o) – p) e artt. 36, 37).

Ciò consente di porre in atto, come recitano le stesse definizioni della norma:

- il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (Formazione);
- il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (Informazione);
- il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale) e le procedure di lavoro (Addestramento).

L'Operatore Economico s'impegna inoltre, qualora richiesto dal Datore di Lavoro, a realizzare un Progetto di Prevenzione integrativo da inserire nel PFIA, che ha come principale obiettivo quello di identificare e gestire le reali esigenze di tutela della salute dei lavoratori, aggiuntive rispetto alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss.m.i. e/o già previste nel presente documento (a titolo esemplificativo potranno essere elaborate: campagne di comunicazione interne e linee guida o opuscoli informativi attinenti alle attività di prevenzione).

Le attività informative dovranno essere differenziate per le variabili ritenute rilevanti (sesso, tipologia di lavoro...). Lo strumento per l'attuazione del progetto potrà essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elaborazione di documentazione informativa sui corretti stili di vita, una corretta alimentazione, il movimento fisico, resa disponibile anche tramite web.

L'attivazione del servizio PFIA comporta lo svolgimento da parte dell'Operatore Economico delle seguenti attività:

- Redazione/Revisione del PFIA,
- Aggiornamento del PFIA,
- Produzione di materiale informativo.

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio PFIA con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il fornitore sarà tenuto a svolgerle.

I protocolli formativi e le azioni informative dovranno essere in ogni caso adeguati alle reali esigenze dell'Amministrazione, intendendosi per adeguatezza la congruenza con la natura e l'entità dei rischi rilevati all'interno dei luoghi di lavoro e del numero e delle mansioni dei lavoratori interessati.

Per tale ragione le indicazioni riportate nei paragrafi seguenti devono intendersi esemplificative e non esaustive.

3.1.1. Redazione del Piano di Formazione, Informazione e Addestramento

Sezione I: Piano di Formazione

L'attività che l'Operatore Economico è chiamato a svolgere dovrà essere articolata nelle fasi descritte di seguito e per ognuna delle quali sono indicati i contenuti minimi che dovranno essere riportati nel Piano di Formazione.

1. Acquisizione delle informazioni

L'Operatore Economico dovrà individuare le esigenze formative in relazione al numero e alle tipologie di utenti. A tal fine dovrà acquisire:

- elenco dei lavoratori con indicazione della relativa mansione (l'Operatore Economico avrà cura di verificare la corrispondenza fra la mansione di riferimento e la natura delle attività realmente svolte);
- elenco dei lavoratori che svolgono attività relative alle funzioni previste dalla struttura organizzativa del servizio di prevenzione.

L'effettiva esigenza formativa dell'Amministrazione dovrà essere determinata sulla base di un audit interno basato sui risultati della valutazione dei rischi, dell'analisi dei mansionari aggiornati forniti dall'Amministrazione, nonché da incontri programmati con le diverse funzioni aziendali responsabili.

2. Definizione obiettivi formativi

In funzione delle esigenze formative riscontrate, l'Operatore Economico sarà chiamato a definire i protocolli formativi che permettano il conseguimento degli obiettivi di formazione dell'Amministrazione.

In particolare, dovranno essere previsti obiettivi formativi secondo quanto previsto dalla normativa, caratterizzati da protocolli definiti in base al target specifico:

- protocollo formativo per datori di lavoro con funzione RSPP;
- protocollo formativo per i lavoratori (Formazione generale e specifica);
- protocollo formativo per preposti e dirigente;
- protocollo formativo per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP);
- protocollo formativo per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- protocollo formativo per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
- protocollo formativo per addetti al primo soccorso.

Nel Piano di Formazione dovranno essere inoltre indicate:

- tipologia dei corsi di formazione da svolgere per ciascuna mansione omogenea individuata;
- durata di ciascun corso;
- indicazione dei partecipanti a ciascun corso;
- modalità di svolgimento dei corsi.

3. Dimensionamento delle azioni formative

L'Operatore Economico dovrà dare indicazione del numero complessivo, delle tipologie di corsi da effettuare, e del numero massimo di sedi dell'Amministrazione ove questi si terranno indicando:

- per i corsi in aula: numero e costituzione delle classi, con indicazione che le singole classi non possono superare i limiti di discenti indicati dalla norma o concordati con l'Amministrazione. Si precisa che in ogni caso il numero di discenti non deve superare le 30 unità;
- per i corsi in modalità e-learning: numero dei discenti con programma delle giornate formative.

4. Definizione dei programmi formativi

L'Operatore Economico, adeguatamente supportato dagli uffici competenti della Amministrazione, provvederà a elaborare una specifica programmazione per lo svolgimento dei corsi, predisponendo i necessari calendari da allegare alle lettere di convocazione. Il programma di incontri per la formazione del personale dovrà tenere in considerazione l'effettiva disponibilità oraria dei lavoratori, evitando quindi di creare gravose interruzioni nella normale attività lavorativa.

Per i corsi in aula l'Operatore Economico provvederà a elaborare i verbali d'aula per la certificazione del corso. Inoltre, provvederà a produrre il materiale didattico di supporto e della documentazione divulgativa da preparare e da consegnare ai partecipanti nonché il programma delle sessioni pratiche (es. prove di spegnimento fuoco, pratiche di addestramento, ecc.).

5. Monitoraggio della formazione

Per il monitoraggio del Piano di Formazione l'Operatore Economico dovrà definire e indicare nel Piano stesso:

- la metodologia utilizzata per valutare la qualità delle prestazioni erogate in termini di grado di soddisfazione degli utenti (efficienza dell'azione formativa);
- la metodologia e gli strumenti utili per valutare l'apprendimento dei contenuti da parte degli utenti (efficacia dell'azione formativa).

Sezione II: Piano di Informazione

Parallelamente all'attività di formazione deve essere sistematicamente attuata un'informazione puntuale e dettagliata per consentire ai lavoratori di poter operare negli ambienti di lavoro con una conoscenza dei rischi specifici a cui sono (o possono essere) esposti, finalizzata a ridurre la possibilità di eventuali infortuni e/o malattie professionali.

Vengono di seguito dettagliate le azioni necessarie per la sezione relativa al Piano di Informazione, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- Individuazione dei contenuti del materiale informativo, a seguito della definizione dei protocolli formativi, tale da essere facilmente comprensibile per i lavoratori e consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. L'informazione dovrà, in particolare, riguardare:
 - ✓ i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'Amministrazione in generale;

- ✓ le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- ✓ i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ✓ i nominativi del Datore di Lavoro, del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Occorrerà, altresì, garantire che ciascun Lavoratore riceva una adeguata informazione:

- ✓ sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- ✓ sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- ✓ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- Individuazione e indicazione dei destinatari della comunicazione;
- individuazione e indicazione dei supporti per il materiale informativo;
- definizione e indicazione delle quantità di riferimento da predisporre;
- modalità di diffusione del materiale predisposto.

Sezione III: Piano di Addestramento

Sarà definito attraverso:

- individuazione, a seguito della definizione dei protocolli formativi, delle necessità di addestramento specifico per i lavoratori e indicazione dei relativi contenuti. Ove l'addestramento riguardi lavoratori immigrati, esso avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso di addestramento. L'addestramento riguarderà, a solo titolo esemplificativo, sessioni formative pratiche nell'ambito:
 - ✓ dell'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
 - ✓ delle procedure di lavoro;
 - ✓ della corretta movimentazione manuale dei carichi.

L'Operatore Economico dovrà garantire che l'addestramento, effettuato sul luogo di lavoro, sarà svolta da persona esperta;

- definizione ed indicazione del numero e della costituzione dei gruppi, con l'indicazione dell'eventuale esigenza di attività di addestramento peculiari (per la specificità o pericolosità della lavorazione, per le caratteristiche linguistiche, etc.);
- definizione e illustrazione del programma delle giornate di addestramento, coordinate con le corrispondenti giornate formative. In particolare, l'Operatore Economico, adeguatamente supportato dagli uffici competenti dell'Amministrazione, dovrà provvedere a elaborare una specifica programmazione per lo svolgimento delle attività, predisponendo i necessari calendari da allegare alle lettere di convocazione che invierà l'Amministrazione, nonché i verbali per la certificazione dell'esecuzione dell'attività di addestramento. Il programma di incontri per l'addestramento del personale dovrà tenere in considerazione l'effettiva disponibilità oraria dei lavoratori, evitando quindi di creare gravose interruzioni nella normale attività lavorativa;

- individuazione e indicazione dei destinatari dell'addestramento;
- individuazione e indicazione del luogo dell'addestramento.

3.1.2. Aggiornamento del Piano di Formazione Informazione e Addestramento

Le attività di aggiornamento dovranno essere svolte dall'Operatore Economico a partire dalla consegna del PFIA. Le attività di aggiornamento del PFIA a carico dell'Operatore Economico consisteranno nell'effettuare, con cadenza trimestrale (a meno di specifiche esigenze intercorse), la verifica dell'attualità del PFIA attraverso le seguenti azioni:

- verifica della costituzione di nuovi rapporti di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- verifica dell'esistenza di azioni di trasferimento o cambiamento di mansioni;
- verifica della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- verifica della necessità di aggiornamento di specifici corsi, secondo le periodicità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia;
- verifica dell'evoluzione dei rischi esistenti e valutati o dell'insorgenza di nuovi rischi;
- aggiornamento dei protocolli formativi, informativi e di addestramento;
- pianificazione di nuovi corsi;
- aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione e Addestramento.

Infatti, l'aggiornamento del PFIA è finalizzato a garantire al singolo lavoratore una formazione/informazione adeguata, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni svolte. L'attività di aggiornamento, pertanto, anche in deroga alla periodicità sopra indicata, deve essere svolta in relazione ai seguenti eventi:

- costituzione di un rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- trasferimento o cambiamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

In particolare, con riferimento alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro effettuati o programmati e ai cambiamenti/trasferimenti di mansione, l'Operatore Economico riceverà le relative comunicazioni dall'ufficio competente indicato dall'Amministrazione.

In seguito agli eventi di cui sopra, l'Operatore Economico dovrà provvedere a:

- aggiornare i protocolli formativi;
- pianificare ulteriori corsi al fine di soddisfare le nuove esigenze formative;
- definire e gestire i relativi calendari e lettere di convocazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Con cadenza trimestrale l'Operatore Economico dovrà redigere una relazione che riporti sinteticamente le variazioni apportate al Piano di Formazione, Informazione e Addestramento.

3.1.3. Produzione di materiale informativo

Al fine di assicurare la corretta e adeguata divulgazione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati, l'Operatore Economico svolgerà l'attività di realizzazione e distribuzione di materiale informativo (es. Opuscoli informativi) finalizzati a diffondere la conoscenza:

- dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- delle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- dei rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- dei pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- delle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- dell'organigramma aziendale della sicurezza.

Il materiale informativo dovrà essere realizzato e distribuito secondo le quantità e i tempi definite nel Piano di Formazione e Informazione.

La fornitura del materiale suddetto si riterrà remunerata nel Canone per il Servizio PFIA.

3.1.4. Termini di esecuzione e consegna

Tutte le attività previste nel servizio tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e incontri con l'Amministrazione e la presentazione dei Piani di Formazione e Informazione al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l'applicazione della specifica penale, una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio pena l'applicazione della penale di cui al par. 6.

Le attività di aggiornamento del Piano (di Formazione, Informazione e Addestramento) dovranno essere svolte dall'Operatore Economico a partire dai termini di consegna dei Piani stessi.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall'Amministrazione sul frontespizio del documento consegnato.

3.2. Corsi di Formazione (CdF)

Il servizio prevede l'erogazione, su richiesta dell'Amministrazione, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA, dove presente, svolti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dell'Accordo 26 Gennaio 2006 e degli Accordi 21 Dicembre 2011 quali "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" di seguito denominati "Accordo Stato Regioni", approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell'11 Gennaio 2012, ed eventuali successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.

L'Operatore Economico dovrà redigere, in caso di corso in aula, un apposito verbale per ciascun incontro di formazione, in cui oltre alla sede e alla data dell'incontro, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.

Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di erogazione dello stesso dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte degli utenti. Inoltre, a prescindere dalla modalità di erogazione scelta dall'Amministrazione, l'Operatore Economico dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi.

I corsi dovranno essere effettuati nel rispetto dei programmi definiti nel PFIA, se attivato, e approvati dall'Amministrazione.

L'attivazione del servizio comporta lo svolgimento da parte dell'Operatore Economico delle seguenti attività:

- Corsi di Formazione
- Sessioni di addestramento

3.2.1. Tipologie di Corsi e Sessioni di Addestramento

I corsi di formazione e le sessioni di addestramento sono classificate in 3 tipologie, che si differenziano principalmente per la specificità e complessità dei temi, per la professionalità dei docenti e per la eventuale necessità di strumentazione di supporto. Talune attività formative possono rientrare in una tipologia anche in relazione ai settori delle classi di rischio.

Le tipologie di corsi sono le seguenti:

Tipologia A:

Corsi aventi ad oggetto temi legati al rischio incendio per settori delle classi di rischio medio e alto, inclusi i corsi di formazione delle squadre antincendio di compartimento.

Tipologia B:

Corsi aventi ad oggetto rischi specifici per settori classi di rischio medio e alto;

Corsi destinati a RSPP, ASPP e DL;

Corsi tenuti da medici o paramedici; Sessioni di addestramento;

Corsi aventi ad oggetto temi legati al rischio incendio per settore della classe di rischio basso.

Tipologia C:

Corsi aventi ad oggetto temi comuni e rischi generici;

Corsi aventi ad oggetto rischi specifici per settori classi di rischio basso.

3.2.2. Corsi di Formazione in aula

I corsi di formazione in aula saranno svolti presso le sedi dell'Amministrazione o, qualora l'Amministrazione non disponesse di locali idonei, presso locali messi a disposizione dall'Operatore Economico, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Le classi predisposte non potranno essere composte, a meno di ulteriori specifiche indicazioni anche normative, da un numero di partecipanti superiore a 30.

3.2.3. Corsi di Formazione in modalità e-learning (Formazione A Distanza - FAD)

I corsi di formazione in modalità e-learning dovranno essere erogati nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'allegato I contenuto del citato "Accordo Stato Regioni".

3.2.4. Sessioni di addestramento

Le sessioni di addestramento erogati dall'Operatore Economico dovranno essere svolti a norma di legge, da docenti qualificati, con adeguate capacità in materia comprovate da curriculum professionale, presso le sedi dell'Amministrazione, presso il luogo di lavoro.

I gruppi di addestramento non potranno essere composti da un numero di alunni superiore a 10 (a meno di ulteriori specifiche indicazioni anche normative). Ove l'addestramento riguardi lavoratori immigrati, esso avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso di addestramento.

L'Operatore Economico dovrà redigere, al termine di ciascun percorso di addestramento, un apposito verbale in cui, oltre alla sede e alla data, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.

Qualora dovesse verificarsi, a seguito dell'attività di redazione e/o aggiornamento del PFIA, o a seguito delle mutate condizioni strutturali e/o impiantistiche e/o organizzative degli ambienti di lavoro, l'esigenza di sottoporre i lavoratori a percorsi di addestramento non ricompresi tra quelli proposti nel presente paragrafo, per detti percorsi l'Amministrazione avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare l'Operatore Economico.

3.3. Prestazioni di medicina del lavoro (Servizio di sorveglianza sanitaria)

Il Servizio di sorveglianza sanitaria, effettuato dal medico competente, consiste nelle seguenti Visite mediche ed esami di laboratorio per numero di dipendenti fruitori:

Tipologia prestazioni di medicina del lavoro *
Visite mediche di idoneità
Visita ergoftalmologica (ergovision)
ECG
Prove di funzionalità respiratoria (spirometria)
Audiometria con esame otoscopio
Glicemia
Creatininemia
Azotemia
Emocromo completo
Enzimi epatici SGPT
Enzimi epatici SGOT
Gamma GT

Bilirubina (totale e frazionata)
Trigliceridemia
Colesterolemia totale
Colesterolemia HDL
Colesterolemia LDL
Urine
HAV Ab (IgG e IgM)
HBsAg
HBsAb
HBcAb
HCVAb
CDT – Transferrina desialata

* a discrezione del Medico Competente

4. DURATA E PAGAMENTI

L'affidamento avrà durata di **36 mesi** a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il pagamento dei servizi a canone avverrà trimestralmente tramite accredito su c/c bancario e sarà disposto entro - 30 gg - dalla data di ricevimento della fattura elettronica solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione, da parte del responsabile del procedimento, che potrà contestare la fornitura.

I servizi extra canone potranno essere ordinati attraverso una richiesta di Attività Extra Canone che verranno allegate alla fatturazione e consentiranno a fine periodo la fatturazione delle prestazioni non previste nel Canone e quindi come tali liquidate a misura.

La fatturazione delle attività a canone ed extra canone da parte del fornitore avverrà con cadenza trimestrale. L'Operatore Economico ha l'obbligo di presentare un rendiconto delle attività svolte, sia programmate che non, al fine di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte con il supporto delle corrispondenti schede consuntivo attività.

L'esame e l'approvazione del rendiconto trimestrale così come della documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi non ultimati dovrà avvenire, entro 10 giorni dalla presentazione.

Entro tale periodo ha la facoltà di richiedere al fornitore documentazioni aggiuntive, modifiche e/o integrazioni del rendiconto.

Tali richieste interromperanno la decorrenza dei termini di approvazione. Il nuovo termine di approvazione sarà di giorni 10 dalla presentazione di documentazione/modifiche/integrazioni richieste.

Per particolari attività non ultimate (es. attività di durata superiore al mese) è facoltà dell'Amministrazione autorizzare il pagamento delle attività svolte previa determinazione dello

stato di avanzamento delle stesse. Tale stato di avanzamento dovrà essere documentato a cura dell'Operatore Economico e controllato ed approvato a cura dell'Amministrazione.

Solo a seguito dell'avvenuta approvazione dell'Amministrazione, l'Operatore Economico potrà emettere la fattura contenente gli importi relativi a:

- prestazioni comprese nel Canone;
- attività non comprese nel Canone (extra canone);
- stati di avanzamento attività non completate approvati dall'Amministrazione.

La fattura sarà accompagnata da tutta la documentazione aggiuntiva necessaria o richiesta dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e le modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. L'Operatore Economico avrà l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.

Per quanto attiene alle attività extra canone, deve essere effettuata la consuntivazione sia operativa che economica, mediante una "*Scheda Consuntivo Attività*". Tale documento deve riportare le seguenti informazioni:

- descrizione sintetica dell'attività;
- data e ora di inizio e di fine attività;
- importo complessivo dell'attività;
- eventuali problematiche operative riscontrate.

La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dall'Amministrazione come attestazione dell'esecuzione a regola d'arte dell'attività.

5. ONERI ED OBBLIGHI DEL L'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico deve garantire all'Amministrazione la completezza e la omogeneità della fornitura, e deve pertanto farsi carico della efficienza dei servizi richiesti.

Sarà compito dell'Operatore Economico gestire nei tempi e nei modi di seguito definiti gli interventi presso l'Amministrazione e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Operatore Economico è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento e ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché a evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

In conseguenza, l'Operatore Economico resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta

impartite e con facoltà, da parte dall'Amministrazione di chiedere l'allontanamento di quegli incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi all'Amministrazione;

- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'Operatore Economico gli oneri e gli obblighi e le relative spese derivanti dai Servizi appaltati, sia con corrispettivo a canone che extra canone, ed è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Inoltre, l'Operatore Economico:

- è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni;
- è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappalti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6. PENALI

Fatta salva la responsabilità dell'Operatore Economico da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l' Operatore Economico sarà tenuto a corrispondere a questa Amministrazione le seguenti penali:

Inadempimento sanzionato con penale	Valore della Penale
Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi ordinati	1‰ dell'importo del canone mensile per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna del DVR	1‰ dell'importo del canone mensile per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna del PMA	1‰ dell'importo del canone mensile per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna del PdE	1‰ dell'importo del canone mensile per ogni giorno di ritardo
Ritardo nella consegna del PFIA	1‰ dell'importo del canone mensile per ogni giorno di ritardo

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente documento, dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto dall'Amministrazione.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Operatore Economico dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente documento con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Le penali potranno essere applicate sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto; l'Operatore Economico prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente documento non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. ESECUZIONE DEI SERVIZI

Salvo le prescrizioni contenute nel presente documento, l'Operatore Economico potrà sviluppare i servizi nel modo che riterrà opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio alla utilizzazione dei locali dell'Amministrazione in relazione al tipo ed entità degli interventi.

L'Operatore Economico dovrà possedere e mantenere attivi e funzionanti un telefono, una segreteria telefonica e quanto previsto, per i collegamenti con l'Amministrazione.

L'Operatore Economico, nella figura del Gestore del Servizio, per la corretta erogazione dei Servizi, identifica il personale che compone la sua struttura operativa. Tale personale esegue le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente documento concordati con l'Amministrazione.

L'Operatore Economico dovrà adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività nell'Unità di Gestione.

L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza dei medesimi, senza che ciò dia diritto all'impresa di chiedere alcun onere aggiuntivo.

L'Operatore Economico provvederà al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL.

L'Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'Operatore Economico e i propri dipendenti o collaboratori.

8. VERBALE INIZIO ATTIVITÀ

Il Verbale di Inizio Attività rappresenta il documento con il quale l'Operatore Economico inizia formalmente l'esecuzione dei servizi richiesti per l'effettiva durata del contratto.

Il Verbale deve essere sottoscritto dall'Operatore Economico e inviato, a mezzo PEC, all'Amministrazione per sua sottoscrizione e riconsegna all'Operatore Economico del Verbale sottoscritto da entrambe le parti.

La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di attivazione dei servizi.

Il Verbale di Inizio Attività dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Attestazione della presa in consegna della documentazione esistente che contiene il dettaglio dei documenti presi in carico dall'Operatore Economico. In particolare, dovrà essere elencata tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione relativa agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., che viene consegnata all'Operatore Economico;
- l'organigramma nominativo relativo alla struttura predisposta dall'Operatore Economico per la gestione operativa dei Servizi (personale delegato allo svolgimento delle attività) erogati nell'ambito dell'affidamento. Devono essere riportati il nominativo del Gestore del Servizio e in particolare, per ciascun servizio, i nominativi sia delle risorse afferenti al proprio organico sia dei professionisti esterni che eseguiranno le attività;
- l'Operatore Economico, qualora voglia avvalersi del subappalto dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare, i nominativi delle società a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi e l'attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. L'autorizzazione al subappalto verrà richiesta dall'Operatore Economico prima della redazione del Verbale di Inizio Attività, che, invece, conterrà soltanto i servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati;
- informazioni relative ad altre situazioni di particolare interesse o di dettaglio per l'erogazione dei singoli servizi.

Qualunque variazione al Verbale di Inizio Attività, anche riguardante una singola parte dello stesso, dovrà sempre essere ratificata mediante un successivo Verbale di Inizio Attività controfirmato dalle parti.

9. RENDICONTAZIONE

Il controllo dell'effettiva esecuzione delle attività programmate dovrà risultare dal Rendiconto economico, nel quale sarà data evidenza di eventuali scostamenti delle prestazioni effettuate rispetto alla programmazione prevista.

Il Rendiconto economico consiste in un elaborato trimestrale che deve contenere le seguenti informazioni relative al trimestre precedente:

- l'importo complessivo da fatturare con il dettaglio delle attività continuative e attività non continuative;
- gli eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione dovuti all'applicazione di penali;
- l'aliquota IVA;
- eventuali altri conguagli.

Il valore del Canone può essere decrementato in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui al par.6 del presente Capitolato Tecnico.

Il Rendiconto dovrà contenere:

- la quota trimestrale dei canoni annuali dei servizi di natura continuativa;
- la quantificazione delle Attività extra canone, svolte nell'arco del trimestre precedente.

In caso siano presenti anche attività da remunerarsi tramite l'importo a consumo stanziato, l'Operatore Economico dovrà procedere al ricalcolo dell'importo a consumo residuo.

L'Amministrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione del rendiconto e dei relativi allegati può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si riterrà accettata.

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, trascorsi i quali senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, i rendiconti e i relativi allegati si intendono accettati e approvati.

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, l'Aggiudicatario assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3, comma 1, della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

12. GARANZIE DEFINITIVE

A seguito di aggiudicazione e al fine di procedere alla stipula del contratto, l'operatore economico deve provvedere a far pervenire copia conforme della cauzione definitiva secondo l'importo, le forme e le modalità stabilite dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto. Qualora sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 385/1993, essa dovrà contenere l'espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c., nonché la clausola di operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta della Regione Piemonte.

13. REVISIONE PREZZI

Si richiama l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 (Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici) in tema di revisione prezzi.

14. ALTRE CONDIZIONI

- La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere prima della scadenza dell'affidamento, in relazione all'evoluzione dei fabbisogni dell'amministrazione con un preavviso di almeno 30 giorni;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione dell'appalto in qualsiasi momento in caso di gravi inadempienze o negligenze da parte dell'Appaltatore, si precisa, inoltre, che la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva anche la facoltà di non procedere ad alcun affidamento;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla gara, o di prorogare la data, o di sospenderla, dandone comunicazione all'Operatore Economico, senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) del D.lgs. n. 36/2023, previa attestazione, dell'operatore economico, del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico dell'ANAC;
- le spese contrattuali e quelle relative all'assolvimento dell'imposta di bollo sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, all'esito della procedura di gara, in relazione a modifiche di carattere organizzativo, di non procedere all'affidamento oggetto della presente procedura;
- l'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri;
- in caso di discordanza tra le prescrizioni degli atti di gara con i documenti elaborati dal sistema MEPA prevalgono le disposizioni contenute nella documentazione redatta da questa Stazione Appaltante.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, si fa rinvio a quanto previsto dalla documentazione per l'abilitazione al bando sul MEPA "Servizi", categoria "Servizi professionali coordinamento della sicurezza" - "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza" e dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023 e s.m.i..

**SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA E SALUTE
SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008,
PER LE ESIGENZE DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI
DI TORINO - VIA GIOLITTI 36**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., tramite MEPA

Modulo offerta economica

Operatore Economico:

Offerta:

SERVIZI A CANONE	durata	base d'asta ofe	base d'asta ofi	offerta ofe	offerta ofi
Incarico RSPP	36 MESI	€ 15.000,00	€ 18.300,00		
Documento di valutazione dei rischi (DVR)	36 MESI	€ 7.500,00	€ 9.150,00		
Piano di emergenza (PdE)	36 MESI	€ 4.500,00	€ 5.490,00		
Piano delle misure di adeguamento (PMA)	36 MESI	€ 4.500,00	€ 5.490,00		
Piano di sorveglianza sanitaria (PSS)	36 MESI	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
Piano di informazione formazione e addestramento (PFIA)	36 MESI	€ 3.000,00	€ 3.660,00		

SERVIZI EXTRA CANONE	costo unitario o.f.e.	stima quantità 36 mesi	base d'asta ofe	base d'asta ofi	offerta ofe	offerta ofi
Prove di evacuazione	€ 350,00	3	€ 1.050,00	€ 1.281,00		
Sopralluogo straordinario (mezza giornata)	€ 250,00	15	€ 3.750,00	€ 4.575,00		
DUVRI	€ 500,00	9	€ 4.500,00	€ 5.490,00		
Esperto qualificato	€ 4.300,00	2,5	€ 10.750,00	€ 13.115,00		
Responsabile amianto	€ 4.000,00	3	€ 12.000,00	€ 14.640,00		
Esami strumentali						
- Analisi polveri totali	€ 230,00	10	€ 2.300,00	€ 2.806,00		
- Misurazione inquinamento elettromagnetico	€ 230,00	1	€ 230,00	€ 280,60		
- Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro	€ 200,00	18	€ 3.600,00	€ 4.392,00		
- Analisi campione amianto aerodisperso	€ 250,00	40	€ 10.000,00	€ 12.200,00		
- Misurazione illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento dell'ambiente di lavoro	€ 150,00	18	€ 2.700,00	€ 3.294,00		
Visite mediche						
- Visita medica (compreso MMC)	€ 27,00	72	€ 1.944,00	€ 1.944,00		
- Visita ergoftalmologica (ergovision)	€ 20,00	72	€ 1.440,00	€ 1.440,00		
- Spirometria	€ 10,00	36	€ 360,00	€ 360,00		
- Valutazione del Rachide	€ 60,00	4	€ 240,00	€ 240,00		

- Esami ematochimici	€ 10,00	16	€ 160,00	€ 160,00		
- Esame Urine	€ 35,00	16	€ 560,00	€ 560,00		
Formazione						
- AQSR - Sessione 4 ore	€ 400,00	3	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
- ASQR - Sessione 6 ore	€ 600,00	2	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
- AQSR - Sessione 8 ore	€ 800,00	3	€ 2.400,00	€ 2.400,00		
Antincendio Livello 3 (16 ore)	€ 1.200,00	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00		
Antincendio aggiornamento livello 3 (8 ore)	€ 800,00	1	€ 800,00	€ 800,00		
Primo soccorso categoria B/C	€ 1.500,00	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00		
Primo soccorso aggiornamento categoria B/C	€ 500,00	1	€ 500,00	€ 500,00		
RLS aggiornamento (4 ore)	€ 120,00	4	€ 480,00	€ 480,00		
BLSD-A (defibrillatore)	€ 500,00	1	€ 500,00	€ 500,00		

	base d'asta	offerta Operatore Economico
TOTALE SERVIZI A CANONE (3 ANNI) O.F.E.	€ 37.500,00	
TOTALE SERVIZI EXTRA CANONE (3 ANNI) O.F.E.	€ 65.364,00	
TOTALE SERVIZIO (3 ANNI) O.F.E.	€ 102.864,00	
IVA 22% SU PRESTAZIONI ASSOGETTATE	€ 18.783,60	
TOTALE SERVIZIO (3 ANNI) O.F.I.	€ 121.647,60	

Data

Firma dell'Operatore Economico

**In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati.
In caso di consorzio, GEIE o raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo.**